

CXXXIX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Commemorazione del deputato GIANOLIO <i>Pag.</i>	5408
DANEO EDOARDO	5408
GALIMBERTI (<i>ministro</i>)	5409
PALBERTI	5408
PIVANO	5409
PRESIDENTE	5408
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Ordinamento giudiziario:	
ZANARDELLI (<i>presidente del Consiglio</i>)	5416
Eccedenze d'impegni e variazioni nel bilancio dei Ministeri di agricoltura e degli esteri (<i>Approvazione</i>)	5416-18
Eccedenze d'impegni nel bilancio dell'interno (<i>Discussione</i>)	5419-25
FASCE (<i>vice-presidente della Commissione del Bilancio</i>)	5420
MAZZA (<i>relatore</i>)	5419
RONCHETTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5419
Concordato preventivo e piccoli fallimenti (<i>Seguito della discussione</i>)	5430
AGUGLIA	5448
BERIO	5446
CAVAGNARI	5442-49
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	5432
	5435-39-42-44-46-49
FALCIONI	5433-41
GALLUPPI	5439-42
LANDUCCI	5438-39-40
LUCCHINI LUIGI	5431
	5433-38-40-41-43-44
MONTI-GUARNIERI	5434
MORPURGO	5436-37
PALA	5445-47-48
SORANI (<i>relatore</i>)	5432
	5435-36-37-39-40-41-42-44-45-47-48-50
VIGNA	5431
	5433-36-42-44-45-46-48
Interrogazioni:	
Maestri di ginnastica:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5410
MANGIAGALLI	5410
Segreterie universitarie (personale straordinario):	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5411
MANGIAGALLI	5411
Economato generale dei benefici vacanti di Palermo:	
LIBERTINI GESUALDO	5412
TALAMO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5411
Collettorie postali, ecc.:	
SQUITTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5412
STAGLIANO	5412
Ufficiali di artiglieria e genio:	
OTTOLENGHI (<i>ministro</i>)	5413-15
SANTINI	5414

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:

CREDARO	<i>Pag.</i> 5450-51
PRESIDENTE	5450-51

Relazione (*Presentazione*):

Avanzamento del Regio Esercito (MAURIGI) . 5416

Verificazione di poteri (*Convalidazione*):

PRESIDENTE 5410

Votazione di ballottaggio (*Risultamento*):

Commissari del Bilancio	5410
Commissari delle petizioni	5410
Commissari del Fondo per il culto	5410

Votazione segreta (*Risultamento*):

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 5451

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903. 5451

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 5451

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902. 5451

La seduta comincia alle 14.10.

Ceriana Mayneri, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Callaini, di giorni 8; Maresca, di 10; Silva, di 5; Dal Verme, di 5; Freschi, di 8; Rossi Teofilo, di 10; Fusinato, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Zannoni, di giorni 30. (*Sono conceduti*).

Conmemorazione del deputato Gianolio.

Presidente (*Segni di attenzione*). Con vivo rammarico, partecipo alla Camera che un telegramma pervenutomi stamane mi reca la infausta notizia del decesso dell'onorevole nostro collega, deputato Gianolio, avvenuta ieri in Torino.

Sono appena trascorsi pochi giorni che lo vedemmo in quest'Aula associarsi ai nostri lavori e intrattenersi con noi con la sua abituale affabilità.

Ritornato alla sua diletta Torino, venne improvvisamente assalito da un fiero male che in breve gli sparse la vita.

Bartolomeo Gianolio, nativo di Brà, rappresentava quel Collegio da sei successive Legislature; prese assidua parte ai lavori parlamentari, appartenne alle più importanti Commissioni, e s'occupò specialmente dei disegni di legge d'indole economico-sociale, lasciando pregevoli relazioni che sono la migliore dimostrazione del suo chiaro intelletto, della profondità dei suoi studi, e della sua vasta dottrina. Dedito all'esercizio dell'avvocatura, era nel Foro torinese tenuto in grande considerazione, e la numerosa sua clientela rivelava quanto per scienza giuridica come per integrità di carattere egli fosse altamente apprezzato.

Egli fu costantemente seguace di liberali principî, amò la patria ed ebbe vivo nell'animo il sentimento del dovere.

La stima e la fiducia che meritamente godeva gli valsero le più insigni distinzioni da parte dei suoi concittadini, che lo elessero ai più alti uffici amministrativi e gli diedero ogni prova di devozione e di affetto.

La perdita dell'onorevole Gianolio è da noi, che ne apprezzammo la bontà dell'animo e l'altezza dell'ingegno, vivamente lamentata; e non meno vivamente è deplorata nella nativa sua terra, e nella patriottica città di Torino, che da lunghi anni egli abitava.

La Camera si associa sinceramente al rammarico che la dolorosa perdita desta nel nobile Piemonte, ne divide il vivo rimpianto e serberà del perduto illustre collega Gianolio sempre cara, onorata, riverente memoria. (*Unanimi approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti (*Profondamente commosso*). Io dovrei parlare a nome degli amici dell'onorevole Gianolio, ma sento che per essi ha parlato il presidente della Camera, poichè l'onorevole Gianolio aveva trovato modo di esten-

dere la trama delle sue amicizie sopra tutte le parti della Camera. Parlo per coloro che hanno avuto con lui consuetudini quotidiane di affetto, di propositi, di ideali, di aspirazioni.

È inutile dire di lui, vigoroso nell'ingegno, forte nei propositi, forte e costante soprattutto nelle amicizie. Per lui era cosa superflua l'ambizione; gli bastava di essere un uomo sincero e franco. Egli aveva saputo vincere le difficoltà di un'origine modesta, e della ripugnanza ad ogni inelegante espediente. Col'opera sua, si era aperta la carriera alla vita attraverso ad una serie di amicizie che lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento.

Coloro che sabato ancora lo hanno visto in quest'Aula, hanno avuto l'increscioso presentimento che una disgrazia ci attendeva. Oggi tutti sentiamo la profondità dello strazio e della sventura che ci ha colpiti. Io sono sicuro che per la bontà di quell'animo che lo aveva fatto caro a tutti, per la sincerità del suo carattere, per la profondità dell'ingegno, la sventura segna oggi per il collegio forense un valore perduto, per l'Assemblea nazionale la perdita di un galantuomo per gli amici la scomparsa di un tesoro, ma per tutti la carezza del suo sorriso si prolungherà a lungo dopo la sua dipartita.

A nome di tutti, e a nome soprattutto di quegli amici che vivevano sotto la protezione della sua paterna genialità, io mando alla memoria di Bartolomeo Gianolio un ultimo saluto, e propongo alla Camera che mandi alla sua città nativa il rammarico di una perdita che dolorosamente colpisce Brà, Torino, il Piemonte, tutti noi. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Se la commozione dell'animo mi lasciasse libera la parola, io vorrei parlare dell'amico estinto per rammentare quanto la città di Torino abbia perduto in lui, e quanto l'amassero colà tutti quanti lo videro profondere l'attività dal suo spirito acuto, del suo ingegno culto in tutte le amministrazioni locali, e come tutti si uniscano al dolore per la perdita di Bartolomeo Gianolio.

Io non so ora ricordare altro dell'amico, nè l'origine che egli ebbe modesta, e da cui seppe elevarsi per la finezza dell'ingegno, per la profondità della coltura, per l'operosità indefessa, per il criterio chiarissimo del vero, nè le simpatie raccolte negli ambienti amministrativi e politici in cui pure non sono facili le amicizie. Ma io

ricordo ed ho presente la infinita, geniale, comunicativa bontà dell'animo suo, quella bontà che gli irradiava dall'aperto viso, quella bontà che lo faceva cemento tra i colleghi, fiamma viva a cui si scaldavano le amicizie.

Egli era per tutti l'iniziatore di ogni atto di ospitalità cortese, di ogni dimostrazione di affetto gentile; era l'amico sempre pronto a dissipare ogni nebbia, a togliere ogni malinteso fra gli amici, fra i colleghi, fra i conoscenti.

Era insomma l'incarnazione quasi paterna di una bontà attiva e operosa, una bontà gagliarda al pari dell'ingegno, che oggi fa sentire verso quella figura spenta e pur presente più amaro il cordoglio; che fa sentire nella sua Torino, che lo aveva chiamato da molti anni a far parte del Consiglio comunale, che fa sentire al fôro, alla cittadinanza tutta, di questa sua patria d'adozione, lo stesso cordoglio della provincia di Cuneo che lo aveva elevato al seggio di presidente del Consiglio provinciale; che fa sentire a noi specialmente, che avevamo avuto con lui da lunghi anni relazioni di affettuosa amicizia, vivo il dolore della sua perdita.

Propongo che la Camera, associandosi al dolore nostro, che è dolore certo diviso dai rappresentanti di tutte le Provincie, perchè tutti qui conoscevano quella sua bella, cordiale ed aperta figura, perchè qui tutti ammiravano la bellezza e l'attività del suo spirito, propongo, dico, che questo nostro cordoglio comune sia partecipato in nome della Camera alla desolata famiglia. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Vorrei avere l'altezza dell'ingegno e la mirabile maestria della parola del nostro illustre Presidente e degli onorevoli colleghi Palberti e Daneo che testè hanno parlato, per aggiungere anch'io qualche cosa alla commovente e nobile commemorazione che essi hanno fatto delle virtù e dei meriti di Bartolomeo Gianolio.

Mi limito ad associarmi ad essi in questa così solenne e così sentita manifestazione di dolore per la grave perdita che abbiamo fatta, certo che alle vostre, illustre Presidente, come alle nostre parole, si unirà tutta la Camera. E specialmente mi unisco come rappresentante di uno dei collegi della provincia di Cuneo, della quale era pure nativo ed autorevole rappresentante Bartolomeo Gianolio, e sono sicuro di interpretare il pensiero e il dolore dei colleghi della

nostra provincia per la perdita dell'illustre comprovinciale, dell'amico carissimo, avendo ciascuno di noi avuto la fortuna di godere della sua cara amicizia.

Nel Consiglio provinciale di Cuneo, di cui egli era il nostro illustre ed amato presidente, e qui al Parlamento, dove mi era stimato e prezioso collega, io ebbi la fortuna di conoscere qual tesoro di affetti albergasse in Bartolomeo Gianolio, in quell'animo buono, così gioviale e franco, così aperto a tutte le amicizie.

Non potendo fare altro, che ripetere le espressioni di compianto che hanno qui così bene, così sentitamente, così eloquentemente profferite i nostri colleghi, io mi unisco ai medesimi per mandare un affettuoso saluto alla buona memoria di Bartolomeo Gianolio, per domandare, che la Camera usi verso l'onorato e compianto collega tutti quei riguardi che egli si è ben meritato e per proporre che, insieme alla città di Torino dove abitò il Gianolio e di cui fu per molti anni distintissimo consigliere, si mandi anche alla città di Brà, dove nacque, e che sta ora per raccoglierne e custodirne gelosamente la spoglia mortale, il saluto della rappresentanza nazionale. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Galimberti, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Le parole dell'amato nostro presidente e degli onorevoli Palberti, Daneo e Pivano trovano un'eco profonda su questi banchi del Governo nel nome del quale io parlo, associandomi al rimpianto della Camera per la perdita dell'onorevole Gianolio. Consenta però la Camera che, come conterraneo del collega perduto e perchè legato a lui da una stretta amicizia che la morte stessa non può troncargli, io aggiunga poche parole.

Con Bartolomeo Gianolio viene a mancare una delle più simpatiche e delle più amate figure del nostro vecchio Piemonte, che Egli qui rappresentava non solo col forte ingegno nutrito di vera e soda dottrina, ma più ancora con la bontà del cuore, con quella sua affettuosa giovialità di animo, che faceva pensare ai versi di Dante:

Diffuso era per gli occhi e per le gonne
Di benigna letizia.

Nessuno potrà mai pronunciare il nome di Bartolomeo Gianolio senza associarvi l'immagine della bontà; di quella bontà che lo faceva caro ai suoi studenti, quando insegnava dalla cattedra; che tanto lo rendeva autorevole fra i colleghi nel Consiglio comunale di Torino, e nel Consiglio provin-

ziale di Cuneo, da lui presieduto, dove la sua parola, sempre ascoltata e pacificatrice degli animi, era quella che portava la più ordinata calma in ogni più aspra discussione; di quella bontà che lo faceva amato come giuriconsulto, lui che fu fra i primi nel Foro subalpino, perchè in lui spiccava nel calore della disputa e nella forza dell'argomentazione tutta la « bontà dei cavalieri antichi. »

Uomo che doveva tutto a sè stesso, anzi all'aver vinto sè stesso, dal banco della stenografia della Camera, passò dopo non molti anni a rappresentare la Nazione in Parlamento, ascoltato da tutti sempre nelle più gravi questioni, come oggi da tutti è sinceramente rimpianto. Alla sua memoria semplice e buona mal si addice il fasto dell'elogio funebre, e la solennità dell'epigrafe non sempre sincera. Egli pel primo di ciò sorriderrebbe, il nostro caro amico, egli che non ebbe mai ambizione alcuna nella vita, o, se una ne ebbe, certamente fu quella sola di farsi amare da tutti, di essere da tutti amato. Onde io oggi mando alla sua memoria il saluto amichevole che eravamo soliti ogni giorno discambiarci; il saluto che davamo a papà Gianolio, come noi più giovani con suo grande piacere solevamo chiamarlo; ed il nostro cordoglio d'oggi si rinnoverà egualmente grande e sincero ogni qual volta ci si presenterà alla mente la cara e buona immagine paterna di lui che rispecchiava, nella semplicità dei modi, la semplice modestia dell'anima sua, e per cui si ripeterà sempre che aveva l'intelligenza nel cuore. (*Bene! Bravo! — Vive e generali approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Palberti, al quale si è associato l'onorevole Pivano, propone che piaccia alla Camera di esprimere sincere e vive condoglianze alla città di Brà, paese natale del compianto nostro collega Gianolio, ed alla città di Torino per la dolorosa perdita del nostro illustre collega.

L'onorevole Daneo Edoardo propone poi siano inviate le condoglianze della Camera anche alla desolata famiglia.

Chi approva queste proposte si alzi.

(*La Camera le approva all'unanimità*).

Risultamento di votazioni.

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento delle seguenti votazioni di ballottaggio cui si procedette nella seduta di ieri:

Per la nomina di due membri della Giunta generale del bilancio:

Votanti 221:

Santini 108, Sacchi 98, eletti.

Ebbero voti: Pistoia 96, Dal Verme 78.

Schede bianche 7 — Schede nulle 3.

Per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza sul Fondo per il culto:

Votanti 220:

Bianchini 77, eletto, Cipelli 68.

Schede bianche 52 — Schede nulle 30.

Per la nomina di un membro della Giunta delle petizioni:

Votanti 221:

Montemartini 89, eletto, Calderoni 64.

Schede bianche 63 — Schede nulle 5.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida la elezione medesima.

Collegio di Varese: eletto Bossi.

Dò atto alla Giunta di questa comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Prima interrogazione iscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Mangiagalli al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se non intenda sollecitare la presentazione del nuovo organico dei maestri di ginnastica. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Cortese, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Le intenzioni che hanno mosso l'onorevole Mangiagalli a presentare questa interrogazione sono ottime, ma stia certo che non sono disformi da quelle del ministro della pubblica istruzione, il quale, fra breve, non appena cioè avrà una risposta definitiva dal Ministero del tesoro, presenterà il disegno di legge che l'onorevole Mangiagalli attende.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangiagalli per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Mangiagalli. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle sue parole, nelle quali scorgo non solo una vaga promessa eguale a quelle ripetutamente fatte, ma

un'assicurazione esplicita che questo organico verrà presentato per soddisfare una buona volta le giuste richieste dei maestri di ginnastica, i quali costituiscono una parte di quel volgo obliato e negletto che è rappresentato dal proletariato dei piccoli impiegati dello Stato. Io non ho che da richiamarmi all'ordine del giorno già accettato dal Governo e votato all'unanimità dalla Camera, un ordine del giorno presentato dall'onorevole Di Stefano il 7 giugno 1901, col quale si invitava il Governo a presentare un disegno di legge il quale disciplinasse l'organico di questi maestri di ginnastica confinati dalla legge, non si sa per quale ragione, in un ruolo a parte, disegno di legge che doveva anche migliorarne le condizioni.

Ora, io insisto su questo punto, questa promessa è già stata ripetutamente fatta; l'onorevole sotto-segretario di Stato non ignora i precedenti di questa questione: anche nel 1902, l'anno passato, presentando il nuovo organico generale degli impiegati del Ministero dell'istruzione, si è ripetuta questa promessa.

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi fa segno che si tratta di denari, io a mia volta rispondo rappresentando quanto sia misera la condizione di questi insegnanti: gli insegnanti di ginnastica delle scuole ginnasiali hanno 37 lire e centesimi al mese per 40 ore di lezione! Dunque non mi pare che faccia bisogno di aggiungere altri argomenti per raccomandare all'onorevole ministro dell'istruzione la sorte di questi insegnanti.

Presidente. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Mangiagalli al ministro dell'istruzione pubblica per sapere « se intenda provvedere alla sistemazione del personale straordinario delle segreterie universitarie, come è stato fatto recentemente per il personale straordinario dell'Amministrazione centrale, assunto in carica prima della legge 12 giugno 1897. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Come l'onorevole interrogante sa, agli ufficiali di ruolo delle segreterie è stato provveduto con decreto dell'8 novembre con le sole risorse del bilancio. Resta ora a provvedere al personale straordinario, per il quale occorrono fondi speciali, che il Ministero dell'istruzione ha chiesto al tesoro.

Non appena avremo questi fondi necessari si provvederà nel più conveniente modo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangiagalli per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Mangiagalli. Mi permetto di osservare come non mi sembri necessario che vi siano fondi speciali: si tratta di sistemare la posizione del personale straordinario delle segreterie universitarie, la stessa cosa che si è fatta l'anno passato per il personale straordinario dell'Amministrazione centrale.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Si è fatto con economie allora.

Mangiagalli. Ora non raggiungono il numero di 20 questi impiegati straordinari delle segreterie universitarie i quali hanno un assegno mensile. Non c'è quindi neppure bisogno di stornare fondi dagli altri capitoli del bilancio, perchè le somme stanziare per questi impiegati straordinari figurano già nel capitolo dedicato al ruolo degli impiegati ordinari: non c'è dunque da aggiungere un centesimo, non c'è da stornare nessuna somma speciale da altri capitoli del bilancio.

Io non comprendo perciò l'osservazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato, perchè in realtà questa sistemazione non porta nessun nuovo aggravio.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Libertini Gesualdo al ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere se non creda ormai necessario intervenire tra le due Amministrazioni dipendenti dallo stesso Ministero, cioè il Fondo per il culto ed il Regio Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, mettendo fine alla vertenza sorta tra le medesime intorno alla regalia del terzo pensionabile, e facendo buon diritto del Regio Economato predetto. »

L'onorevole sotto-segretario di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Talamo, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi consentirà l'onorevole Libertini che io non gli risponda in merito alla sua interrogazione, perchè, come egli già sa, la questione deve essere prima decisa dal Ministero e poi forse potrebbe anche portarsi innanzi al magistrato.

Una sola cosa posso dire all'onorevole Libertini, tanto per rassicurarlo: che l'Amministrazione del Fondo per il culto, d'accordo con l'Economato di Palermo, hanno adito il Consiglio di Stato, e che questo ha dato il suo parere, ed è pronta la relazione, da sottoporsi al ministro, che nel più

breve tempo possibile la esaminerà, e può star tranquillo l'onorevole Libertini che il ministro stesso esaminerà con quella diligenza e con quella equanimità, che gli sono solite, trattandosi di una questione così delicata e così annosa.

Nè saprei dirgli altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Libertini Gesualdo. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli schiarimenti che mi ha dato sulla questione, che è veramente annosa, e non di lieve interesse. Quello che mi ha indotto soprattutto a muovere questa interrogazione, è il grave danno che viene al Regio Economato di Palermo, e quindi alla Sicilia, dal non potere esigere, e quindi spendere nell'isola, circa 60 mila lire annue, che non vengono neanche per intero incassate dal Fondo per il culto, ed in maggior parte non sono pagate da coloro che ne hanno l'obbligo. L'affidamento che l'onorevole sotto-segretario di Stato mi ha dato, mi fa sicuro che questa questione, appena sarà risolta dal Consiglio di Stato, sarà poi sollecitamente decisa dal ministro, e non dubito che sarà decisa anche con quella giustizia che si conviene anche perchè il Ministero si trova in certo modo compromesso nella questione, poichè ripetutamente è intervenuto in questo conflitto fra Regio Economato e Fondo culto, quasi sempre dando ragione al Regio Economato, in seguito alle sentenze della Corte di appello di Palermo, della Corte di cassazione di Roma, e altre.

Spero quindi si vorrà veramente mettere così fine al più presto a questa vertenza tra le due Amministrazioni dipendenti dallo stesso Ministero, facendo ragione al buon dritto del regio economato di Palermo ripetutamente e luminosamente dimostrato.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Staglianò al ministro delle poste e dei telegrafi « sul ritardo per l'impianto delle collettorie postali nei comuni di Centrache, Cenadi e Olivadi. »

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.

Squitti, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Ho il piacere di assicurare l'onorevole Staglianò che il Governo ha intenzione di fare più di quanto egli chiede per i tre comuni di Centrache, Cenadi e Olivadi.

Egli difatti domanda l'impianto di tre collettorie, mentre il Governo ha intenzione di istituire tre ricevitorie di terza classe, che sono uffici maggiori delle collettorie. Il ritardo è avvenuto soltanto per questa ragione. La spesa delle tre ricevitorie ammonta a lire 1,080, spesa che il Governo è già disposto a fare.

Il Governo ha soltanto avuto i suoi dubbi circa il modo da scegliere per il servizio di procacciato. Vi è una vettura privata la quale parte da Catanzaro ed arriva fino a Centrache. Al padrone di questa vettura privata è stata offerta una sovvenzione postale; ma le sue pretese sono enormi: ha chiesto 2,200 lire, poi ha ridotto la sua pretesa a lire 1,900, spesa che il Ministero delle poste e dei telegrafi non intendeva nè intende assolutamente di sostenere. Allora si è scritto alla Direzione postale di Catanzaro perchè si rivolgesse all'attuale portalettere che fa il servizio di questi tre Comuni perchè si assumesse il servizio di procacciato. Appena avremo questa risposta, può esser certo l'onorevole Staglianò che questi tre uffici saranno istituiti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Staglianò per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Staglianò. Veramente il ritardo frapposto dal Ministero delle poste e dei telegrafi per l'impianto di queste tre ricevitorie, (che io avevo chiamato collettorie, ma che però valgono la stessa cosa) è non solamente inesplicabile, ma, mi si passi la frase, addirittura deplorabile...

Squitti, sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi. Come?

Staglianò. ... Deplorabile, e ne dirò subito le ragioni.

Questi tre comuni di Centrache, Cenadi ed Olivadi, che sono tre centri di numerosa popolazione, distano appena tre ore e mezzo o quattro da Catanzaro, che è il capoluogo della provincia; eppure, perchè la posta arrivi in questi tre Comuni, che sono prosperi per industrie e per affari, s'impiega la bellezza di due giorni, cioè 48 ore, il che nei tempi moderni, al tempo del vapore e dell'elettrico, è certamente uno scandalo; quindi succede che per le cose di qualche urgenza, non dico per le urgentissime, bisogna far uso di corrieri come se si fosse nel Sudan, nel Marocco e nella Cina.

Nè questo è tutto, perchè quando si tratta di ritirare un vaglia o una raccomandata, il che per lo più tocca a della

povera gente, o a delle famiglie di emigrati, bisogna portare dei testimoni dai Comuni ai quali si appartiene, oppure dei testimoni preferiti dall'ufficio postale e che si trovano in altri Comuni, il che importa spese e sacrifici che quella povera gente non può sopportare e quindi i vaglia e le lettere raccomandate giacciono per molti giorni in quell'ufficio.

Questi Comuni, con unanime e solenne deliberazione, chiesero da tempo l'impianto di tre ricevitorie postali di terza classe e siccome, come avete inteso dall'onorevole sotto-segretario di Stato, vi sono degli altri uffici postali lungo la strada provinciale Chiaravalle-Catanzaro per la quale ogni giorno passa una corriera privata, fecero istanza perchè il servizio fosse affidato a questa corriera; ma intervenne l'ostacolo creato dalla pretesa del proprietario della corriera stessa, pretesa però che si ridusse a 1900 lire, e che si potrebbe ridurre a 1500 lire ed anche meno, e che con tutto ciò parve esagerata al Governo, mentre essa dovrebbe fare il servizio non solo dei tre Comuni da me accennati, ma di molti altri che si trovano lungo la strada suddetta.

Ad ogni modo io ho ben compreso che non si voleva portare questo minimo vantaggio a quelle popolazioni perchè, al solito, quando si tratta di Comuni della bassa Italia il bene si promette a parole o a traverso lo scintillio di qualche bicchiere di *champagne*, ma nel fatto non si fa nulla; e quindi io ho detto fra me stesso: non pensiamo più a questa corriera, che del resto è sussidiata da tutti i Comuni che stanno su quella strada e la cui spesa, benchè facoltativa, è stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro; e limitiamo la domanda all'impianto delle tre misere collettorie. E la Direzione provinciale confermò che le tre collettorie si potevano mettere, solo bastava che i tre Comuni le avessero richieste perchè avevano i requisiti di legge per chiederle e la spesa non superava le 360 lire per ciascuna, in tutto veniva una spesa di 1080 lire.

Ridotta la cosa in questi termini, io ho creduto che non ci fosse più ostacolo di sorta, ma durante la discussione del bilancio delle poste e dei telegrafi del passato esercizio mi si disse che non c'erano più fondi sul capitolo speciale e che bisognava attendere il nuovo bilancio; ed io con un'ingenuità da provinciale votai con entusiasmo il bilancio stesso.

Ebbene da giugno siamo arrivati e feb-

braio, sono decorsi otto mesi e ancora, nonostante le buone parole del Governo, quelle ricevitorie non si sono impiantate. Voglio augurarmi che questa volta, che le promesse sono state fatte dal rappresentante del Governo ad un rappresentante, per quanto modesto, della Nazione in pubblico Parlamento, saranno mantenute, e me ne affida non solo la modestia e la giustizia delle domande, il cui accoglimento non costituirebbe certamente un atto di favore, ma di eminente giustizia distributiva, ma anche la presenza dell'onorevole Squitti al Ministero delle poste e dei telegrafi, per il quale io ho la massima, la più illimitata stima.

Egli, che appartiene alla mia stessa provincia, di Catanzaro, che è calabrese, avrebbe dovuto avere il santo obbligo di provvedere a queste esigenze...

Presidente. Va bene, va bene! (*Si ride*).

Staglianò. Ho finito, signor presidente!... diversamente io dovrei ritenere questa come una delle più convincenti prove che per i Comuni delle nostre Province Meridionali assolutamente, e di proposito, non si vuol fare nulla e che, essi sono trascurati anche nelle più piccole occasioni. Mi limito a questo, per non farmi eco del sospetto, che serpeggia laggiù, e che io non coadivido, che anche di queste tre ricevitorie postali si voglia fare un'arma elettorale (*Oook!*). Questo, ripeto, io non lo credo, perchè è sentimento unanime di tutta la Camera che la volontà del paese proceda libera in ogni sua manifestazione.

Presidente. Viene ora la seguente interrogazione dell'onorevole Santini, che sarà, lo spero, più breve dell'onorevole Staglianò, (*Si ride*) al ministro della guerra, per sapere « in forza di quale pretesto ed in obbedienza a quale privilegio, agli ufficiali d'artiglieria e genio, non provenienti dalla Scuola d'applicazione, pure forniti di ottime note caratteristiche e dichiarati idonei all'avanzamento, sia preclusa la promozione ai gradi superiori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ottolenghi, ministro della guerra. Il tenore della interrogazione dell'onorevole Santini, lascia supporre un fatto molto più grave di quello che sia realmente. Veramente non c'è nè privilegio, nè disposizione speciale, nè pretesto, come è accennato nella interrogazione, che possano in qualche modo giustificare quello a cui accenna l'onorevole Santini, ossia che gli ufficiali di artiglieria e genio i quali non provengono dalla Scuola

di applicazione, siano sistematicamente esclusi dai gradi superiori. A dimostrare che questo non è...

Santini. Lo ha detto Lei alla Camera altra volta rispondendo a me.

Ottolenghi, ministro della guerra. Scusi, non ho capito.

Santini. Lo ha detto Lei alla Camera.

Ottolenghi, ministro della guerra. Se l'ho detto ho sbagliato, e ne chiedo scusa (*ilarità*)...

Ma, ritornando sull'argomento, dirò che non è in alcun modo stabilito che gli ufficiali i quali non provengono dalla Scuola di applicazione debbano essere esclusi dalle promozioni ai gradi di ufficiali superiori. Una prova di ciò l'abbiamo nel fatto che attualmente si contano tre maggiori di artiglieria i quali non provengono dalla Scuola di applicazione. La interrogazione che ha mosso l'onorevole Santini è causata dal fatto di un maggiore di artiglieria...

Santini. Nossignore, io non porto mai questioni personali alla Camera.

Ottolenghi, ministro della guerra. Dirò allora che non proviene da questo, ma c'è il fatto di un maggiore di artiglieria, il quale non è stato promosso tenente colonnello. Or bene, non è stato promosso per la semplice ragione che le Commissioni di avanzamento le quali hanno per ufficio di determinare la idoneità o non idoneità degli ufficiali alla promozione, si sono pronunziate in modo negativo e questa negazione è stata pronunziata nei due gradi che sono stabiliti per emettere il giudizio di idoneità o non idoneità. Codesti due gradi sono: primo, la Commissione reggimentale, la quale, esaminati tutti i documenti, esaminati tutti i titoli di servizio dell'ufficiale, si pronuncia come Commissione collegiale. Il secondo grado è costituito da una Commissione superiore, la quale, per l'artiglieria, è formata dagli Ispettori e dai comandanti di artiglieria, ossia dalle cariche più elevate dell'artiglieria. Ora, se vi fu verdetto di non idoneità, il ministro è obbligato dalla legge (e se anche volesse fare diversamente non potrebbe) ad uniformarsi.

In conseguenza, adunque, il ministro non ha potuto fare altro che escludere il non idoneo dal quadro di avanzamento nell'arma di artiglieria.

Ecco quanto posso rispondere all'onorevole Santini.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Santini. Mi duole che l'onorevole ministro della guerra, rispondendo alla mia interrogazione impersonale e di ordine generale, ne abbia voluto fare un caso personale, un « affare », come si dice oggi, col rinascere della questione Dreyfus. Io ho parlato in genere, ma giacchè egli ha nominato questo ufficiale...

Ottolenghi, ministro della guerra. No, non l'ho nominato!

Santini. Non ne ha detto il nome, ma ce n'è uno solo cui tocca il caso in discorso.

Ottolenghi, ministro della guerra. Sono tre.

Santini. No, nel caso della negata promozione da maggiore a tenente colonnello nell'arma di artiglieria non ve ne è che uno.

Così mi duole apprendere, ciò che io ignorava e non avrei creduto che quell'egregio ufficiale non sia stato promosso. Se questo maggiore di artiglieria lo avete messo a comandare la brigata treno del reggimento artiglieria a cavallo, donde traete gli elementi per giudicare della sua idoneità al comando, se doveva comandare i cavalli solamente e non i pezzi? Domando io su quale criterio la Commissione reggimentale ha vagliato l'abilità tecnica di questo ufficiale?

Del resto, onorevole ministro della guerra, scusi se mi permetto di richiamarla ad un precedente, quando Ella, rispondendo ad un mio discorso in proposito, parmi in sede di discussione del bilancio, disse che, per consuetudine, non per legge, gli ufficiali dell'arma di artiglieria e genio, non provenienti dalla scuola di applicazione, non possono esser promossi ai gradi superiori.

Questo, francamente, ai tempi che corrono, con un Ministero democratico, come quello cui Ella ha la fortuna di appartenere e colla sua dichiarazione, della quale le rendo ampia lode, che è favorevole ad ogni progresso, è semplicemente enorme. È una misura medioevale, che ad un giovane d'ingegno, studioso, abile, la cui famiglia sia sfornita dei mezzi per mantenerlo alla scuola di applicazione, debba essere precluso l'assenso ai gradi superiori! Giuseppe Garibaldi non è mai stato alla scuola di applicazione e neppure, mi pare Bixio, eppure hanno comandato molto bene, se non mi inganno.

E dalla bassa forza, certamente dei volontari garibaldini, parmi provengano anche il competentissimo e valoroso generale Mirri ed il dottissimo generale Pedotti.

Del resto, esiste questo fatto: a questi poveri ufficiali bravissimi, che non hanno il battesimo aristocratico della scuola di ap-

plicazione, si fa dare un esame anche per la promozione a capitani. Ed, udite, onorevoli colleghi, quali esami si danno a questi scolaretti di quarta elementare, che sono tenenti di artiglieria, per la promozione a capitani: « Impressioni entrando al Pantheon. — Descrizione di una festa al campo. » Uomini di 40 anni ai quali si danno a svolgere quei temi che noi diamo ai bambini delle scuole elementari! Questo è semplicemente enorme, ridicolo, umiliante.

Presidente. Ma lasci da parte i programmi, onorevole Santini!

Santini. Va bene, i programmi li lasceremo.

Il fatto è questo, che nei tempi moderni v'è una norma, non consacrata da legge, che preclude la carriera agli ufficiali non provenienti dalla scuola di applicazione...

Ottolenghi, ministro della guerra. Non c'è!

Santini. Non c'è, ma Ella disse che era una consuetudine, me n'appello agli atti parlamentari.

Ottolenghi, ministro della guerra. Se l'ho detto, ho sbagliato. Ho chiesto perfino scusa di averlo detto. (*Si ride*).

Santini. Ora io domando a Lei, che è un distintissimo generale, se sia giusto che un ufficiale, pur fornito di ottime note caratteristiche e dichiarato idoneo allo avanzamento, debba essere sacrificato, perchè reo di non aver ricevuto il battesimo aristocratico della scuola di applicazione. Egli, sul campo di battaglia piazzati i suoi pezzi in batteria, scelta una conveniente posizione, dovrà rettificare il tiro, modificare l'alzo, le distanze, ma non dovrà certamente tenere una conferenza, *ex cathedra*, nè impartire una lezione di balistica, o parlare delle polveri bianche e delle polveri nere, degli *shrapnels*, dei proiettili perforanti, delle spolette a scoppio a tempo, e così via dicendo.

Creda pure, onorevole ministro, che questi ufficiali ingiustamente sacrificati, domani comanderebbero un reggimento di artiglieria, molto meglio di coloro, che hanno trascorsa la loro carriera al Ministero della guerra.

Finisco, poichè il presidente giustamente mi fa avvertire che mancano due minuti ai cinque... (*Si ride*), ma osservo che questo deplorabile sopruso si adopera soltanto per le armi di artiglieria e genio, perchè nelle altre, anche nello stato maggiore, avviene diversamente; e qui abbiamo un nostro distintissimo collega, l'onorevole Fazio, il quale si è vantato (e gliene rendo lode), in

questa Camera, di provenire dai bassi ufficiali ed egli ha raggiunto meritatamente il grado di colonnello di stato maggiore e ne è uscito per i limiti di età; abbiamo il generale Moreno ed altri.

In questo modo quest'arma, simpatica a tutti, si mostrerebbe in luce meno simpatica; epperò io non mi stancherò mai di insistere perchè si stabilisca che gli ufficiali di artiglieria e genio, provenienti dalla bassa forza, quando siano dichiarati idonei ed ottimi ufficiali, come avviene in molti casi, sieno promossi al pari degli altri. Con questo credo di rendere un servizio all'esercito e specialmente al ministro della guerra, il quale acquisterà un titolo d'onore se vorrà legare il suo nome a questa giusta riparazione.

Ottolenghi, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ottolenghi, ministro della guerra. Mi limito a rettificare una cosa pel dubbio di essermi male espresso. Mi pare di aver detto prima che non c'è nessuna limitazione per coloro che non provengono dalla scuola di applicazione ed ho citato come prova che attualmente abbiamo tre maggiori che non provengono appunto da quelli dell'Accademia, nè dalla Scuola di applicazione.

Santini. Tre soli!

Ottolenghi, ministro della guerra. Non possono essere molti. Ma il fatto prova che non c'è nessuna limitazione e che dipende esclusivamente dal giudizio delle Commissioni competenti il dichiarare se un ufficiale, proveniente o non proveniente dalla Scuola d'applicazione, abbia l'idoneità voluta all'avanzamento.

Ora io rispetto le idee esposte dall'onorevole Santini e posso anche in qualche cosa convenire con lui, come in quello che riguarda i programmi degli esami da lui letti (codesta è una questione accessoria), ma debbo assicurarlo che non è possibile sottrarsi, e neppure il ministro ha facoltà di sottrarsi, al parere delle Commissioni competenti. Queste Commissioni sono...

Santini. Non conoscono gli ufficiali.

Ottolenghi, ministro della guerra. Come, non conoscono gli ufficiali? I componenti della prima Commissione sono gli ufficiali superiori del reggimento, che hanno gli ufficiali ai loro ordini diretti e coi quali sono continuamente a contatto.

La Commissione superiore è costituita degli ispettori, ossia delle cariche più elevate dell'arma e di tutti i comandanti di

artiglieria, ossia da quelli che eseguono le ispezioni del personale e di tutti i servizi. Evidentemente si hanno tutte le garanzie, molto maggiori di quelle che si avrebbero se l'arbitrio del ministro si sostituisse alle Commissioni.

Confermo pertanto che non c'è nessuna limitazione; ma i giudizi sono conseguenza esclusivamente dal parere delle Commissioni competenti.

Santini. Se uno può far bene il maggiore può fare anche bene il tenente colonnello.

Presidente. Onorevole Santini, l'interrogazione è esaurita.

Presentazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Presidente. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*). Mi onoro di presentare alla Camera, a nome mio ed a nome del mio collega ministro di grazia e giustizia, il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Prego la Camera di voler stabilire che questo disegno di legge si discuta col sistema delle tre letture.

Come la Camera sa, il regolamento dispone che per la prima lettura la Camera stessa debba stabilire una tornata, la quale cada non meno di otto giorni dopo la distribuzione del disegno di legge, distribuzione che per il presente disegno di legge sarà fatta domani. Io però desidero che nel caso in discorso la distanza non sia limitata ad otto giorni, ma sia ben più estesa, affinché tutti possano studiare le nostre proposte. Perciò prego la Camera di fissarne la discussione in prima lettura per la tornata del 3 marzo venturo.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di un disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede che il disegno di legge stesso segua il procedimento delle tre letture.

E poichè è presumibile che domani si possa farne la distribuzione, l'onorevole presidente del Consiglio propone, sin d'ora, che questo disegno di legge sia iscritto

nell'ordine del giorno della seduta del 3 marzo. (*Pausa*).

Non essendovi osservazioni in contrario, s'intendono accolte queste proposte dell'onorevole presidente del Consiglio.

(*Sono approvate*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Maurigi a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

Maurigi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 68 della legge 2 luglio 1896, sull'avanzamento del regio esercito.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Approvazione di un disegno di legge per eccedenze d'impegni e di uno per maggiori assegnazioni e corrispondenti diminuzioni di stanziamenti.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897.42 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, ne dà lettura.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendosi iscritto nè chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,377.33 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902. (*È approvato*).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,515.65, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Indennità di tramutamento agli impiegati » dello stato di previsione della

spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 73,220.94 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,663.51 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 14 « Provista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,201.31 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 21 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 589.48 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 25 « Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 serie 3^a - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19.263.93 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 28 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,220.53 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 33 « Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante e agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori dei citati istituti agrari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,207.70 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 64 « Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,875.24 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 82 « Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11.24 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 83 « Spese di vigilanza e diverse per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80 sugli infortuni del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,168.94 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 91 « Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi - Congressi - Inchieste industriali e commerciali - Uf-

ficio di informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per il servizio dell'industria e del commercio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,327.11 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 92 « Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli e del Regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,205.44 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 110 « Trasporti ed imballaggi, assicurazione dei locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,718.90 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 114 « Sistemazione del palazzo, sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 20 luglio 1897, n. 333) (Spesa ripartita) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,330.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 122 « Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Procederemo tra breve alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per maggiori

assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

Do lettura dell'articolo unico e dell'annessa tabella:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 225,000, e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, indicate nella tabella annessa alla presente legge. »

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 2. — Ministero - Spese d'ufficio . . . + L.	12,000. »
Capitolo 25. — Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione + »	200,000. »
Capitolo 33. — Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero + »	3,000. »
Capitolo 36. — Sussidi vari, spese d'ospedale e funebri + »	10,000. »
Totale. . . + L.	225,000. »

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 1. — Ministero - Personale di ruolo . . . — L.	10,000. »
Capitolo 1 bis. — Ministero - Indennità di residenza . — »	4,000. »
Capitolo 18. — Stipendi al personale delle Legazioni — »	5,000. »
Capitolo 19. — Stipendi al personale dei Consolati. — »	15,000. »
Capitolo 22. — Assegni al personale dei Consolati. — »	156,000. »
Capitolo 37. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio ecc. dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno. — »	30,000. »
Capitolo 39. — Assegni provvisori e d'aspettativa. . . — »	5,000. »
Totale . . . — L.	225,000. »

Nessuno essendo iscritto nè chiedendo di parlare, procederemo fra breve anche alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Discussione dei disegni di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,463,900.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative e Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 321,411.46 per provvedere al saldo di spese residue inserite nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,165,900.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge e dell'annessa tabella.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 220-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Mazza, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mazza, relatore. Sono veramente dolente che l'onorevole ministro dell'interno non abbia la possibilità di assistere alla seduta, per udire le brevi osservazioni che, a nome della Giunta generale del bilancio, io ho il dovere di fare intorno a questo disegno di legge ed all'altro che verrà in discussione dopo di questo.

Per abbreviare le mie osservazioni, parlerò di entrambi contemporaneamente.

L'uno di questi progetti propone l'approvazione di maggiori assegnazioni per lire 321,411.46 e l'altro propone una approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,165,900.82.

La Giunta generale del bilancio ha osservato che queste maggiori assegnazioni, quantunque sieno contabilmente giustificate, non sono che un sintomo di un sistema assolutamente sbagliato nella compilazione dei bilanci preventivi; giacchè quello che si deplora nella contabilità del Ministero dell'interno, avviene anche in quelle di tutti gli altri Ministeri.

Il bilancio preventivo rimane per tal modo, presso a poco, di nessun valore: tanto che è possibile che all'ultimo momento si

presentino proposte di maggiori assegnazioni per una somma totale di quasi due milioni e mezzo.

Un'altra osservazione la Giunta generale del bilancio ha fatto, e questa si riferisce al merito. Nelle maggiori assegnazioni proposte figurano, per la somma di 700 e più mila lire, le spese maggiori occorse pel movimento di carabinieri e per la maggiore forza armata reclamata dai movimenti per gli scioperi che si sono verificati in Italia. Ed anche una seconda cifra di altre 400 mila lire è stanziata a questo scopo. La Giunta generale del bilancio si proponeva questo quesito: se non sia opportuno che siano ben definite le due competenze del Ministero della guerra e del Ministero dell'interno, acciò non avvenga che spese di pura indole militare, abbiano ad essere gravate sul bilancio dell'interno, mentre dovrebbero invece trovar luogo sul bilancio della guerra. La Giunta generale del bilancio non ha voluto risolvere il problema, ma ha creduto richiamare l'attenzione del ministro e della Camera su questo quesito: sino a qual punto debbano le spese per i carabinieri gravare il bilancio del Ministero dell'interno e fino a qual altro debbano gravare il bilancio della guerra.

Certa cosa è che, ora per una somma cospicua, e per la massima parte, queste spese figurano sul bilancio della guerra e le spese ulteriori che talvolta sono reclamate in misura maggiore per condizioni speciali del paese, figurano sul bilancio dell'interno.

Queste sono le osservazioni che io mi sono creduto in debito di fare a nome della Giunta generale del bilancio; dopo di che mi onoro di chiedere alla Camera l'approvazione dei due disegni di legge.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Noi dividiamo, come è naturale, l'augurio e la speranza che mai possano venire necessità assolute di eccedenze d'impegni, quali sono quelle che sono proposte oggi; ma mi piace immediatamente assicurare la Camera, se già essa stessa non se n'è reso conto, che l'eccedenza d'impegni che ha reso necessario l'attuale progetto di legge, non deve in alcun modo preoccupare, ed è giustificata dalle spiegazioni che furono date da noi e accolte nel merito dalla Giunta del bilancio, rispettivamente per ciascun capitolo del bilancio preventivo. Difatti, se il progetto di legge in discussione riflette un'eccedenza di impegni per la somma di lire 2,165,900.82,

è da considerarsi che sull'intero consuntivo 1901-902 il Ministero dell'interno ha realizzato un'economia di lire 1,785,387.02.

Mazza, relatore. Sopra altri capitoli.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Sta bene, ma l'economia è pur sempre vera e sussistente.

D'altra parte è opportuno osservare che effettivamente, senza soffermarmi a esaminare le giustificazioni esposte nella nostra relazione sull'eccedenza degli impegni, per qualcuno dei capitoli nei quali l'eccedenza fu maggiore, la spesa ebbe carattere di evidente imprevedibilità. Si esaminino, per esempio, i capitoli 124 e 125. Il capitolo n. 124 segna un'eccedenza di impegni, rispetto al preventivo, di lire 957,157.63. Ma esso è relativo alle spese di sicurezza pubblica: soprassoldo, trasporti ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai Reali carabinieri.

Ora questa eccedenza fu giustificata dalla necessità della militarizzazione dei ferrovieri, dalla dislocazione delle truppe e dei carabinieri in seguito agli scioperi ed alle agitazioni pubbliche; chi poteva prevedere avvenimenti di questa natura, i provvedimenti che avrebbero imposto, la loro estensione e durata?

Il capitolo n. 125 riguarda pure un titolo di spesa analogo a quello del n. 124: carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata, ossia carabinieri che furono in servizio straordinario per ragioni sempre che nessuno può prevedere.

Del resto, creda la Camera che non è senza pericoli un'esagerata censura per questi progetti di legge di approvazione di eccedenze di spese, specialmente quando trattasi di Amministrazioni come quella dell'interno. Se si volesse pretendere che si facessero larghissime previsioni di spesa, per sottrarsi alle postume approvazioni di spese eccedenti il preventivo, si correrebbe il rischio di obbligare a redigere bilanci preventivi, onde prevedere tutto, molto superiori alle necessità ordinarie. E una volta stanziare somme troppo larghe per necessità possibili, chi non vede, ove tali necessità si verificano in una misura minore, che con probabilità si farebbe luogo egualmente alla spesa, sia pure ben inteso per il miglioramento dell'Amministrazione, che di miglioramenti ha sempre bisogno?

Dopo di ciò a me pare che la Camera possa con tutta tranquillità d'animo votare la proposta di legge.

Presidente. L'onorevole Fasce ha facoltà di parlare.

Fasce, vice presidente della Commissione del bilancio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fasce, vice-presidente della Commissione del bilancio. La Giunta generale del bilancio si è occupata sempre di queste continue eccedenze d'impegni ed è venuta alla deliberazione di invitare il Ministro del tesoro a presentare al Parlamento un antico disegno di legge che era stato preparato prima dall'onorevole Boselli e poi, credo, dall'onorevole Finali, appunto sulla sorveglianza e vigilanza intorno a queste eccedenze di impegni. Parve alla Giunta che dai consuntivi degli anni precedenti si potesse stabilire il preventivo per gli anni avvenire con qualche maggiore esattezza; ma non sembrò poi alla Giunta stessa di dovere in questo insistere perchè sarebbe stato come fare una economia al rovescio e si sarebbe venuti a questo risultato: che, invece di frenare le spese, si sarebbero incoraggiate. Il solo fatto della approvazione dei capitoli del bilancio in base agli stanziamenti precedenti produrrebbe indubbiamente altre eccedenze di impegni nell'anno successivo.

Per queste considerazioni la Giunta generale del bilancio ha creduto opportuno di insistere nel far voti perchè il Ministro del tesoro presenti quanto prima un disegno di legge intorno alla vigilanza sulle eccedenze d'impegni ai vari capitoli del bilancio. (*Bene!*).

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, procederemo alla discussione dei vari articoli di questo disegno di legge.

(Sono approvati senza discussione tutti gli articoli del disegno di legge)

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,094.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 45.38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,505.52 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « *Indennità di traslocamento agli impiegati* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 174,590.16 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « *Ispezioni e missioni amministrative* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,923.64 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « *Spese di stampa* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 736.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « *Provista di carta e di oggetti vari di cancelleria* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 224.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « *Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 350 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « *Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 97.78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « *Archivi di Stato - Spese d'ufficio* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,190.38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « *Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 144,244.13 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « *Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,912.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « *Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi mobili, ecc.* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,775.95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « *Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,753.12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « *Spese varie per servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 113,191.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 68 « *Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 34.13 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « *Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza* »

pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,056.92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 80 « *Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei reali carabinieri* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 190.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87 « *Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 268.91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89 « *Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,149.82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « *Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,950.93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « *Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4.85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92 « *Carceri - Spese per esami e*

studi preparatori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,548.78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « *Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 97,662.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 98 « *Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,004.03 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 99 « *Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,612.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 100 « *Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi ed utensili* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 39,893.98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 101 « *Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie* » (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,557.87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 102 « *Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,941.06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 104 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 622.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 107 « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 957,157.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 124 « Sicurezza pubblica - Soprassoldo - Trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 468,609.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 125 « Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

**Prospetto indicante le economie risultanti dal consuntivo 1901-1902
pei capitoli sottoindicati del bilancio del Ministero dell'interno.**

1. — Ministero - Personale	L.	23,656.94
2. — Ministero - Retribuzione scrivani	»	253.93
3. — Assegni e spese diverse di qualunque natura.	»	63.65
4 bis. — Fitto di locali per l'Ispettorato di sanità	»	1,050. »
5. — Manutenzione ecc. di locali	»	497.79
6. — Consiglio di Stato - Personale	»	24,614.37
10. — Medaglie, diplomi, ecc. - Atti del valor civile	»	4.43
11. — Spese pel servizio araldico e compensi agli impiegati »	»	41.74
14. — Telegrammi da spedirsi all'estero	»	4,846.55
19. — Compensi, gratificazioni agli impiegati dell'Amministrazione centrale.	»	8.08
22. — Acquisti di libretti e scontrini ferroviari	»	118.27
24. — Spese casuali	»	5,582.63
25. — Pensioni ordinarie.	»	43,074.93
26. — Indennità per una sola volta ed assegni congeneri	»	2,775. »
27. — Archivi di Stato - Personale.	»	15,122.44
29. — Archivi di Stato - Fitti di locali	»	200.01
30. — Archivi di Stato - Manutenzione di locali	»	12,628.67
31. — Amministrazione provinciale - Personale	»	36,689.64
32. — Indennità di residenza ai prefetti	»	1,338.94
33. — Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio	»	2,583.36
34. — Indennità incaricati di leva	»	437.29
35. — Amministrazione provinciale - Gratificazioni	»	635. »
36. — Gazzetta Ufficiale e foglio annunci - Personale	»	4,552.81
37. — » » - Spese posta e stampa »	»	34,508.75
39. — Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	»	979.98
42. — Inabili al lavoro	»	19,920.84
43. — Dispensari celtici - Personale	»	10,333.54
44. — Dispensari celtici - Fitto di locali	»	1,443.20
45. — Medici provinciali - Stipendi, ecc.	»	23,382.04
48. — Camere soppresso sifilicomio di Catania.	»	470. »
49. — Indennità Consigli sanitari	»	3,238.95
50. — Laboratorio di Sanità pubblica - Personale	»	10,194.17

Da riportarsi . . . L. 285,247.94

	<i>Riparto</i>	L. 285,247. 94
51.	— Laboratorio controllo vaccino - Personale.	> 2,914. 82
53.	— Spese funzionamento detto laboratorio.	> 2,992. 64
54.	— Sussidi provvedimenti profilattici.	> 11,014. 15
56.	— Manutenzione fabbricati Sant'Eusebio in Roma.	> 730. 99
57.	— Stabilimento termale di Acqui.	> 9,113. 38
58.	— Stazioni sanitarie - Personale	> 2,000. 48
59.	— Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e manutenzione	> 7,260. 03
60.	— Stazioni sanitarie - Retribuzioni diverse	> 1,811. 05
61.	— Stazioni sanitarie - Spese di cancelleria, mobili, ecc. >	6,058. 05
62.	— Medici di porto - Personale.	> 3,778. 77
62 bis.	— Spese varie visite bestiame transito	> 5,251. 04
64.	— Uffici di Sicurezza pubblica - Personale	> 148,817. 39
65.	— Uffici di Sicurezza pubblica - Spese di ufficio	> 724. 50
66.	— Guardie di città - Personale	> 238,841. 06
70.	— Indennità soggiorno ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza	> 1,513. >
71.	— Sussidi ufficiali, guardie, uscieri ed agenti di Pubblica Sicurezza	> 247. 24
73.	— Armamento, ecc., guardie di città	> 6,339. 81
74.	— Servizi sanitari, istruzione, ecc., agenti di Pubblica Sicurezza	> 3,305. 13
74 ter.	— Spese acquisto e manutenzione biciclette	> 116. 05
75.	— Fitto locali guardie di città, custodia coatti confine . >	2,895. >
76.	— Casermaggio e spese varie agenti allievi.	> 5,878. 60
77.	— Sicurezza pubblica - Fitto locali.	> 10,287. 06
78.	— Sicurezza pubblica - Manutenzione locali e mobili . >	7,130. 65
79.	— Gratificazione e compensi ai Reali Carabinieri.	> 2,491. 50
82.	— Indennità di via, trasporto indigenti, ecc.	> 44,801. 50
84.	— Carceri - Personale direttivo, amministrativo, tecnico. >	14,657. 50
85.	— Carceri - Personale di custodia, sanitario, ecc.	> 42,243. 45
86.	— Carceri - Indennità d'alloggio.	> 4,467. 65
88.	— Carceri - Premio ingaggio agli agenti.	> 13,311. 74
93.	— Carceri - Mantenimento detenuti, ecc.	> 770,108. 31
94.	— Carceri - Provviste, riparazioni, vestiario, ecc.	> 1,295. 88
95.	— Carceri - Retribuzioni inservienti, ecc.	> 50. 83
96.	— Carceri - Mantenimento dei giovani nei riformatori. >	61,713. 32
103.	— Carceri - Manifatture - Retribuzioni	> 2,765. 67
105.	— Carceri - Manifatture - Indennità vitto fuori residenza. >	1,113. 25
106.	— Carceri - Fitto di locali	> 9,813. 94
108.	— Carceri - Manutenzione fabbricati, ecc.	> 2,229. 66
109.	— Carceri - Fotografie dei malfattori	> 26. 11
111.	— Carceri - Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	> 2,174. 25
112.	— Carceri - Assegni di disponibilità	> 1,543. 34
113.	— Famiglie morte causa Nazionale - Danneggiati politici. >	91. 03
116.	— Assegnazioni vitalizie, ecc. - Danneggiati politici . >	9,698. 46
117.	— Assegni a Stabilimenti di beneficenza.	> 1,270. 92
119.	— Maggiori interessi Cassa Depositi e Prestiti - Mutui favore Comuni	> 29,271. 71
122.	— Concorso Stato pagamento interessi prestito al Comune di Scansano	> 50
125 bis.	— Provviste biciclette arma Reali Carabinieri	> 127. 67
127.	— Stabilimenti carcerari - Costruzione vagoni e vetture cellulari	> 5,950. >

L. 1,785,387. 02

Anche questo disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazioni di maggiori assegnazioni per lire 321,411 46 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (V. Stampato n. 227-A).

Presidente. La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 10,465.64, iscritta al capitolo n. 128-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-1901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 150, iscritta al capitolo n. 128-A-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per lo esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 613.42, iscritta al capitolo 128-B-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 16 Spesa di stampa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,217.85, iscritta al capitolo n. 128-c bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 19 -

Spese di liti (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-1901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,791.89, iscritta al capitolo n. 128-D-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 20 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 70, iscritta al capitolo n. 128-E-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 27 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 614.55, iscritta al capitolo n. 128-F-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29 - Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 58.52, iscritta al capitolo n. 128-G-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 33 - Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-1901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 517.43 inscritta al capitolo n. 128-h-bis - « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 35 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 16,808.99, inscritta al capitolo n. 128-i-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 36 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato.)

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 150, inscritta al capitolo n. 128-k-bis - « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40,673.83, inscritta al capitolo n. 128-l-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 18,704.04, inscritta al capitolo n. 128-m-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 43 - Dispensari celtici - Spese per funzionamento, arredi, mobili, ecc.* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'im-

pegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 642.70, inscritta al capitolo n. 128-n-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 46 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 69.50, inscritta al capitolo n. 128-o-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 46 - Spese per funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 90.90, inscritta al capitolo n. 128-p-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 48 - Sussidi per provvedimenti profilattici sanitari in casi di endemie ed epidemie* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,088.37 inscritta al capitolo n. 128-q-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 53 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,290.05 inscritta al capitolo n. 128-r-bis

« *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 55 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 63.60, iscritta al capitolo n. 128-s bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,754.11 iscritta al capitolo n. 128-t-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 - Guardie di città - Personale (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,872.32, iscritta al capitolo n. 128-u-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 62 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 22 iscritta al capitolo n. 128-v bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 63 - Gratificazioni e premi agli ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,142.70 iscritta al capitolo n. 128-x bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 453.08 iscritta al capitolo n. 128-y bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 72 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 368.70, iscritta al capitolo n. 128-z bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 76 - Indennità di via e trasporto indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe (art. 12 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733)* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 345.75 iscritta al capitolo n. 128-A¹-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Carceri - Indennità d'alloggio* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificate nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 337.32, iscritta al capitolo n. 128-B¹-bis « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 81 - Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le*

Direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 650 iscritta al capitolo n. 128-c¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 82 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.*

(È approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 308.65, iscritta al capitolo n. 128-d¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 84 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.*

(È approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 97.85, iscritta al capitolo n. 128-e¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 85 - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.*

(È approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 25, iscritta al capitolo n. 128-f¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 89 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti. Farmacisti e tassatori di medicinali - dello stato di previsione*

della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 259.68, iscritta al capitolo n. 128-g¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 92 - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.*

(È approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 44.731.18, iscritta al capitolo n. 128-h¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 91 - Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con Decreto ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.*

(È approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15.94, iscritta al capitolo n. 128-i¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 93 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.*

(È approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 295.45 iscritta al capitolo n. 128-k¹ bis « *Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 96 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel*

conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(È approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 34.80, iscritta al capitolo n. 128-L¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 101 Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori residenza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,228.08 iscritta al capitolo n. 128-M¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 100 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 200 iscritta al capitolo n. 128-N¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 107 - Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 573.02, iscritta al capitolo n. 128-o¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 119 Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio ed indennità speciali ai Reali Carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-1899 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 156,985.50 iscritta al capitolo n. 128-P¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 118 - Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,629.05, iscritta al capitolo n. 128 q¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 120 - Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari per servizio di trasporto dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-1901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si proceda alla votazione segreta di questi disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Prego gli onorevoli segretarii di fare la chiama.

Ceriana-Mayneri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Aguglia — Arlotta.

Bacelli Alfredo — Bacelli Guido — Barnabei — Barracco — Barzilai — Bastogi — Battelli — Berio — Bertolini — Bettòlo — Bianchini — Biscaretti — Biscolati — Bonanno — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsani — Boselli — Bovi — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti.

Calderoni — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Carcano — Carmine — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cesaroni — Chiapusso — Chiesi — Chimienti — Chimirri — China-glia — Ciccotti — Cipelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colonna — Compans — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Curreno.

Daneo Edoardo — De Amicis — De Asarta — De Cesare — De Gaglia — De

Giorgio — Del Balzo Carlo — Del Balzo
Girolamo — Dell'Acqua — De Luca Ippo-
lito — De Luca Paolo — De Martino —
De Nava — De Seta — Di Bagnasco — Di
Rudini Antonio — Di Scalea — Di Trabia
— Donadio — Donnaperna.

Facta — Falcioni — Falconi Gaetano —
Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce
— Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferrero
di Cambiano — Ferri — Fili-Astolfone —
Fortunato — Fracassi — Frascara Giacinto
— Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò.

Gaetani di Laurezana — Galletti —
Gallini — Gallupi — Gattoni — Gattorno
— Gavotti — Ghigi — Giordano-Apostoli
— Giovanelli — Giuliani — Gorio —
Grippe.

Indelli.

Lacava — Landucci — Leali — Leone
— Leonetti — Libertini Pasquale — Lol-
lini — Lucchini Luigi — Lucernari — Lu-
cifero — Luzzatto Arturo.

Majorana — Malvezzi — Mangiagalli
— Mantica — Maraini — Mariotti — Ma-
sciantonio — Massimini — Maurigi —
Maury — Mazziotti — Mel — Melli — Me-
rello — Mestica — Mezzanotte — Mini-
scalchi — Molmenti — Monti-Guarnieri —
Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti
— Morpurgo.

Nasi — Niccolini — Noè — Nuvoloni.

Orlando — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Pal-
berti — Panzacchi — Papadopoli — Pa-
trizii — Pavia — Pavoncelli — Perla —
Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Pi-
vano — Podestà.

Raccuini — Rava — Resta-Pallavicino
— Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone
— Romano Adelelmo — Romano Giu-
seppe — Ronchetti — Rosano — Roselli —
Rubini.

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo —
Santini — Serra — Sili — Soggi — So-
linas-Apostoli — Sommi-Picenardi — Son-
nino — Sorani — Sormani — Squitti —
Staglianò — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Torlonia — Tor-
nielli — Torraca — Tripepi.

Valeri — Valli Eugenio — Vallone —
Ventura — Vienna — Vigna — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zanardelli.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Basetti — Bergamasco — Bertetti.

Callaini — Civelli — Crespi — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo Gian Carlo — Da-
nieli — Donati — Dozzio.

Farinet Francesco — Franchetti — Fre-
schi — Fulci Ludovico — Fusinato.

Gavazzi — Ginori-Conti — Giusso.

Lojodice — Lucca — Lucchini Angelo.

Maresca — Marescalchi-Gravina — Mar-
zotto — Mascia — Merci.

Nocito.

Pennati — Pozzi Domenico.

Rampoldi — Romanin-Jacur — Rossi
Enrico — Rossi Teofilo.

Scalini — Silva.

Torrigiani.

Vagliasindi — Vitale.

Sono ammalati:

Barilari — Branca.

Caldesi — Cantalamessa — Capoduro
— Caratti — Carugati.

D'Alife — De Andreis — Della Rocca
— De Marinis — De Riseis Giuseppe — Di
Broglia — Di Stefano.

Finocchiaro Lucio.

Gianturco — Giolitti — Giunti.

Lazzaro — Luzzatti Luigi.

Marcora — Marsengo-Bastia — Meardi.

Prinetti.

Rizza Evangelista.

Scaramella-Manetti — Sinibaldi.

Testasecca — Toaldi.

Valle Gregorio — Vendramini — Vollaro-
De Lieto.

Zannoni.

Sono in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.

Seguita la discussione del disegno di legge
sul concordato preventivo.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e
procederemo nell'ordine del giorno, il quale
reca: « Seguito della discussione del disegno
di legge: Disposizioni sul concordato pre-
ventivo e sulla procedura dei piccoli falli-
menti. »

Come la Camera sa, la discussione fu
sospesa ieri all'articolo 4, così formulato:

« Se il tribunale riconosce regolare e
ammissibile il ricorso, ordina, con decreto
non soggetto a reclamo, la convocazione dei
creditori innanzi ad un giudice delegato
per discutere e deliberare sulla proposta di
concordato preventivo;

« prefigge il luogo, il giorno e l'ora del

l'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

« nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

« assegna al ricorrente un termine per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

« A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

(Non è presente).

A quest'articolo l'onorevole Lucchini ha presentato il seguente emendamento:

« assegna al ricorrente un termine non oltre i dieci giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi per svolgere il suo emendamento.

Lucchini Luigi. Poche parole debbo dire per spiegare il mio emendamento che consiste nel determinare in dieci giorni il limite massimo del termine stabilito in questa disposizione per lasciare tempo al commissario giudiziario di informare i creditori. Ma poichè il relatore ed il ministro hanno accettato in massima il mio emendamento nel senso di limitare anche più questo termine, cioè di stabilirlo in cinque giorni, io lo ringrazio e non ho altro da dire.

Presidente. A questo stesso articolo l'onorevole Vigna ha proposto un emendamento ed una aggiunta: ha proposto cioè di sostituire alle parole del terzo comma « Nomina un commissario » queste altre « Nomina uno o più commissari giudiziali » ed ha proposto poi all'articolo la seguente aggiunta:

« La nomina del commissario sarà fatta fra i ragionieri od altre persone parimenti

idonee per cognizioni contabili, tecniche e legali, iscritte in apposito albo che verrà compilato a cura del presidente del Tribunale. »

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare.

Vigna. Quanto all'aggiunta, l'argomento è già stato trattato nella discussione generale, ed io ho preso atto delle dichiarazioni che hanno fatto il relatore ed il ministro nel senso che in massima convengono nel concetto espresso in questa aggiunta; quindi io la ritiro, non avendo essa più alcuna ragione di essere.

Rimane soltanto la sostituzione di uno o più commissari ad un solo commissario. Dirò in due parole il perchè io abbia proposto questa modificazione. È un criterio accettato in molti casi della nostra procedura che si lasci facoltà al magistrato di scegliere una o più persone: per esempio nel caso dei periti, il nostro Codice di procedura consente al magistrato di scegliere una o più persone a seconda dell'importanza della materia che si tratta di esaminare.

Io non ci tengo gran fatto a questo emendamento: l'ho soltanto sottoposto all'apprezzamento della Camera e dell'onorevole ministro, facendo notare che secondo l'articolo 4 vi è appena un termine massimo di 30 giorni tra il decreto che ordina la convocazione dei creditori e il giorno dell'adunanza dei creditori stessi. Questo termine di 30 giorni, quando si tratta di un commercio molto vasto e notevole per entità, può esser breve, per maniera che una persona sola non possa assumere tutte le informazioni che sono necessarie. Supponiamo il caso di un negoziante che abbia due o tre stabilimenti in varie parti d'Italia, e magari all'estero. Domando io: come potrà fare un commissario solo ad adempiere con coscienza al suo mandato, accertare cioè l'attivo ed il passivo, accertare come sia andata l'amministrazione, e fare quindi una relazione completa all'adunanza dei creditori? Se invece i commissari sono due o tre, essi potranno coadiuvarsi per esaurire il loro mandato. Anche nella pratica commerciale si suole ricorrere nei casi più gravi ad una pluralità di persone. Lo scopo del mio emendamento è unicamente questo: di dare ai creditori la possibilità di avere, nel breve termine che la legge prescrive, una relazione esatta da persone che abbiano tutte le informazioni necessarie, e che le abbiano assunte direttamente; io quindi credo che l'emendamento possa accogliere l'approva-

zione anche dell'onorevole ministro e del relatore. Nella maggior parte dei casi, ripeto, il tribunale nominerà un solo commissario: ma vi sono casi eccezionalmente gravi in cui sarà opportuno che i commissari siano più di uno.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Dirò brevemente degli emendamenti proposti dall'onorevole Lucchini e dall'onorevole Vigna. Rispetto al primo è facile osservare che non vi sarebbe bisogno di stabilire un termine speciale; perchè, dovendosi procedere alla convocazione entro i trenta giorni, è chiaro che occorre e non si tralascierà di provvedere sollecitamente. Ma ad ogni modo se si vuole abbondare non nuocerà di certo una disposizione di legge che serva quasi di eccitamento affinché si proceda con ogni sollecitudine. E quindi non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Lucchini, purchè si dica invece di dieci non oltre i cinque giorni. E saranno più che sufficienti, perchè indubbiamente chi presenta il ricorso deve aver tutto in pronto, i libri in ordine; epperò gli tornerà facile compilare l'elenco voluto. Però, prevedendo l'eventualità che vi possano essere Società commerciali con sede e succursali, così, eccezionalmente, tornerà opportuna la proposta dell'onorevole Lucchini.

In quanto all'emendamento Vigna mi rincresce di non poterlo accettare e lo prego di non insistervi.

Il Codice vuole che vi sia un solo curatore per i fallimenti, e non vi sarebbe ragione per dare la facoltà di nominare più commissari nel concordato preventivo.

Non si è mantenuta la Commissione dei creditori perchè l'opera della medesima è risultata quasi sempre inutile e spesso dannosa. Nel caso nostro, poi, in cui noi supponiamo che l'azienda possa continuare, bisogna limitare non estendere il numero delle persone estranee che dovrebbero aver notizie spesso gelose degli affari del debitore e della sua azienda. La sollecitudine, il segreto, la responsabilità ne soffrirebbero.

L'onorevole Vigna ha addotto l'esempio, di un commerciante che abbia numerosi stabilimenti, sicchè un solo commissario mal potrebbe accudire a disimpegnare l'incarico e le funzioni che gli sono affidate e raccogliere i dati e gli elementi necessari. Ma anzitutto una gran parte di essi li deve attingere

e gli debbono risultare dagli atti e dai libri.

La responsabilità sarebbe menomata se divisa da più commissari, ciascuno dei quali potrebbe apprezzare con criterii diversi i fatti circa i quali sarebbero chiamati a vedere, a indagare e riferire. Invece l'unico commissario potrà trovare persone competenti che lo aiutino quando si tratti d'un'azienda nelle condizioni indicate dal proponente; ma quegli sarà sempre il solo responsabile.

Per queste ragioni, credo che lo stesso onorevole Vigna, il quale ha mostrato di proporre il suo emendamento soltanto perchè si giudichi sulla sua utilità, non vorrà insistervi dopo che gli si è, come parmi, dimostrato che darebbe occasione a non pochi inconvenienti.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di dire il parere della Commissione intorno a questi emendamenti.

Sorani, relatore. La Commissione accetta di buon grado l'emendamento dell'onorevole Lucchini così come l'onorevole ministro ha proposto di modificarlo. Per quanto poi concerne l'emendamento dell'onorevole Vigna, la Commissione si associa alle considerazioni del ministro.

Presidente. L'onorevole Vigna, insiste nel suo emendamento?

Vigna. Non insisto.

Presidente. Allora io porrò a partito l'articolo 4 con l'emendamento dell'onorevole Lucchini modificato dal ministro e accettato dalla Commissione.

Con questo emendamento il comma quarto dell'articolo 4 rimane modificato in questo modo:

« Assegna al ricorrente un termine non maggiore di giorni cinque per completare l'elenco nominativo dei creditori, ecc. »

Il rimanente come già è stato letto.

Chi approva, così emendato, l'articolo 4, voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

« Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

« Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore

pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

« Il cancelliere comunica a ciascun creditore, con lettera o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: il nome del debitore; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

« Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti ».

L'onorevole Vigna ha un emendamento a questo articolo, che consiste in questo:

Alle parole del primo comma: a cura del cancelliere, *sostituire:* a cura del commissario, *ed alle altre:* il cancelliere comunica, *sostituire:* il commissario comunica.

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Vigna. La ragione per cui ho proposto questo emendamento, è precisamente quella che accennava un momento fa l'onorevole ministro: cioè la responsabilità della persona che è incaricata di fare le indagini sul commerciante. Questa persona è il commissario, il quale, per l'articolo 11, deve verificare l'elenco dei creditori che è stato presentato dal concordato; egli esamina anche i libri ed invigila l'azienda del debitore. Egli quindi è più in grado di avere nozioni esatte intorno ai creditori ed al loro preciso recapito così da poter far loro pervenire con sicurezza l'avviso.

Nel nostro Codice di commercio, nel caso del fallimento che l'onorevole ministro ricordava un momento fa, il codice antico assegnava al cancelliere l'incarico di avvertire i creditori della pronuncia del fallimento; il Codice nuovo lo ha dato invece al curatore, mettendolo sotto la sua responsabilità personale. La stessa ragione che è valsa nel Codice di commercio per preferire il curatore, pare a me che valga per il commissario. Ed avvalora la mia opinione anche la considerazione che i cancellieri hanno una molteplicità tale di affari da sbrigare che potrebbe darsi il caso cadessero involontariamente in qualche errore il quale potrebbe dar luogo a gravi conseguenze. Quindi il commissario pare a me che sia la persona più indicata.

Presidente. Viene ora un emendamento dell'onorevole Lucchini Luigi che consiste nel sostituire al terzo comma le parole: « Il cancelliere comunica a ciascun creditore, con lettera o telegramma, a seconda delle di-

stanze, da spedirsi raccomandato, un avviso contenente: il nome del debitore; il nome del commissario giudiziario e dei membri della Commissione dei creditori; la data del decreto, ecc. »

Onorevole Lucchini Luigi, ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Lucchini Luigi. Dalla visione della stampa sembrerebbe che fossero due gli emendamenti, perchè l'emendamento è fatto sul testo della Commissione nel quale è quell'inciso: « Lettera e telegramma da spedirsi raccomandato » che un egregio e carissimo collega mi faceva appunto notare come non esatto, perchè il telegramma non si raccomanda. Ma appunto questo non è emendamento mio; non è che la riproduzione del testo della Commissione. Mi pare poi che la Commissione, nel testo concordato, lo abbia omissso, e quindi s'intende omissso anche nell'emendamento. Rimane il solo emendamento che consiste in questo.

Il mio emendamento consiste nel fare includere nella comunicazione data dal cancelliere ai creditori anche il nome del commissario giudiziario e il nome dei membri della Commissione dei creditori. Lasciando ormai in disparte questi ultimi, mi sembra troppo interessante per i creditori che conoscono chi sia il Commissario giudiziario.

Non credo di dover fare perder tempo alla Camera per dire le ragioni di questo loro interesse, e spiegare quindi più oltre il mio emendamento.

Presidente. Gli onorevoli Falcioni, Pivano ed altri hanno presentato un emendamento che consiste nell'aggiungere al terzo comma, dopo le parole « con lettera » la parola « raccomandata ».

L'onorevole Falcioni ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

Falcioni. Il mio emendamento è perfettamente consentaneo a quello svolto or ora dall'onorevole Lucchini; e spiego subito il concetto di questa proposta.

Io credo che una semplice lettera, senza garanzia che possa giungere al destinatario, non sia sufficiente allo scopo della legge: tanto più che nel Codice di commercio si usava già prima una dizione più specificata allorquando si parlava d'invito speciale.

È vero che, nell'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Commissione e dal Governo, si dice che la prova della pubblicazione e della comunicazione deve essere unita agli atti; ma non credo che codesta prova sia sufficiente agli effetti della legge, in quanto la Camera m'insegna come in

tutti gli uffici giudiziari sia obbligo di tenere un registro, per esempio, delle corrispondenze. Per cui se il cancelliere, che è pubblico ufficiale, rilasciasse un certificato da cui risultasse che ha spedito a tutti i creditori le lettere di partecipazione, avrebbe, secondo la dizione del disegno di legge, adempiuto all'obbligo suo.

Orbene, l'articolo 770 del Codice di commercio statuisce che allorchando un creditore viene a proporre il suo credito dopo che è già chiusa la verifica dei crediti, deve istituire un apposito giudizio e le spese devono virtualmente essere a suo carico.

Ora l'onorevole ministro e la Commissione suppongano che, per esempio, il cancelliere rilasci il certificato ed abbia effettivamente spedito la lettera, ma che questa, non essendo raccomandata, non sia giunta al creditore; come mai è concepibile che costui debba sottostare a spese di giudizio per far risultare il suo credito, dal momento che, non per sua colpa, non potè farlo in tempo utile? E quand'anche la lettera gli fosse pervenuta, quale garanzia, quale prova si potrebbe invocare dal curatore all'infuori dello scontrino della lettera raccomandata?

Ieri ho appreso con compiacimento dall'onorevole ministro e dalla Commissione che questa legge non è destinata a modificare il Codice di commercio. Ora è appunto in omaggio alle disposizioni le più elementari del Codice di commercio che io ho proposto il mio modesto emendamento.

E se l'onorevole ministro me lo consente, poichè ho udito svolgere un'altra proposta del collega Vigna, vorrei aggiungere anch'io, a sostegno della proposta stessa, una breve considerazione. Secondo il progetto che si discute, è il cancelliere che avrebbe l'obbligo di mandare a tutti i creditori la partecipazione. Io credo che questa sia un'incongruenza pratica della legge; imperocchè, quando è stabilito il fallimento, si nomina un curatore, che oggi chiamiamo commissario giudiziario, ed è indispensabile che colui il quale raccoglie i primi atti, i primi documenti e tuttociò che è inerente al fallimento ed al fallito, conosca il nome di questi creditori. Come potrà il cancelliere inviare a tutti i creditori le lettere di partecipazione quando egli non conosce il nome dei creditori stessi e non ha tutte le altre notizie che sono inerenti alla persona del fallito?

Per queste modestissime mie osservazioni dichiaro che mi associo di buon grado

alla proposta e all'emendamento del collega Vigna nel senso che l'incarico sia dato non al cancelliere del tribunale (il quale, come ben diceva l'onorevole Vigna, ha già tante e tante cose a cui pensare), ma al curatore, il quale ha il mandato speciale, specialissimo di preoccuparsi di tutto ciò che tende all'amministrazione del fallimento. Fatte queste considerazioni, mi rimetto alla saviezza dell'onorevole ministro e della Commissione.

Presidente. L'onorevole Monti-Guarnieri ha facoltà di parlare.

Monti-Guarnieri. Non ho che poche cose da dire: trovo molto pratica ed opportuna la proposta che fa il collega Falcioni, perchè praticamente avverrebbero grandi inconvenienti ove le notificazioni non venissero fatte con lettera raccomandata. Tutti i giorni noi assistiamo appunto avanti ai tribunali a discussioni sulla data certa o no di un avviso, data certa che dal momento che non può essere avvertita con una registrazione all'ufficio competente, può benissimo essere certificata da una lettera raccomandata. In ogni modo questo sistema dà una maggiore garanzia ed io credo che a Commissione ed il ministro non avranno nessuna difficoltà di accettare questa modificazione, che è intesa, pare a me, a chiarire meglio la disposizione della legge, non solo, ma a facilitare le operazioni indicate nell'articolo 5.

Non consentirei però nella proposta fatta dal collega Vigna per quanto si riferisce all'ufficio speciale che dovrebbe essere affidato al giudice commissario, invece che al cancelliere. Io trovo più pratica ed opportuna la dizione proposta dalla Commissione, perchè, ove si consentisse codesta facoltà al commissario, noi daremmo adito ad una quantità di equivoci e di discussioni, che invece non avverrebbero se l'incarico venisse mantenuto al cancelliere.

Infatti se le notificazioni sono fatte dalla cancelleria, i creditori ed i debitori avranno un luogo sicuro, una persona certa, che non cambia per cambiar di cose e di eventi, e quindi tutte le notificazioni fatte dal cancelliere daranno ai terzi il modo di poter notificare in quel luogo al cancelliere tutti quegli atti che crederanno opportuni; affidando al commissario questo servizio, si potrebbe dar luogo ad equivoci e ad interpretazioni erronee. Quindi, a parte essere più indicato che tutte le operazioni siano affidate al cancelliere, a me parrebbe molto più pratico affidare al cancelliere

un incarico di questo genere che ad un commissario, il quale può essere distratto da cure molto più gravi ed importanti.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Sorani, relatore. L'onorevole Vigna col suo emendamento chiede che l'incarico dato, secondo la legge, al cancelliere, sia dato ancora al commissario.

Osservo che in tutti i precedenti progetti di legge quest'incarico è stato sempre affidato al cancelliere perchè si è creduto che egli fosse la persona che offriva maggiori garanzie a preferenza anche del commissario.

Del resto anche l'onorevole Monti-Guarneri, se non ho male udito, mi pare abbia sostenuto il concetto della Commissione che il cancelliere è più idoneo. D'altra parte la questione è così piccina, che non mi pare valga la pena di far perdere tempo alla Camera per insistervi.

La Commissione dichiara di non accettare l'emendamento dell'onorevole Vigna, perchè il cancelliere come ufficiale pubblico, offre maggiori garanzie del commissario; quindi prega l'onorevole Vigna di ritirare il suo emendamento.

Quanto all'altro emendamento, proposto dagli onorevoli Falcioni, Pivano ed altri con cui si chiede che si torni a dire espressamente che la lettera da trasmettersi al cancelliere dev'esser raccomandata debbo una spiegazione alla Camera; la soppressione fu fatta dalla Commissione non già perchè non si vogliono delle garanzie, che assicurino che la lettera giunga a destinazione del creditore; niente affatto; anzi la Commissione opina che garanzie debbano esservi, e serie; ma ha creduto che, come dice la legge presente non ci sia punto bisogno di dirlo: imperocchè, con l'ultimo capoverso: « Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti », non c'è dubbio che il cancelliere in qualunque modo deve dare la prova, che non può essere che scritta, che le lettere di arrivo furono consegnate.

L'ultimo capoverso non dice tassativamente che l'unico modo sia la raccomandata, lasciando anzi che vi si provveda in altra maniera, specie nel nostro paese con la consegna a mano, contro ricevuta del destinatario, garanzia più che idonea per rispondere al voto della legge.

Comunque, poichè la Commissione ritiene che quando trattisi di creditori fuori

piazza bisogna ricorrere alla lettera raccomandata, accetta l'emendamento.

L'onorevole Lucchini ed anche l'onorevole Morpurgo ed altri hanno proposto un emendamento con cui si vuole che il cancelliere, nella lettera o nel telegramma da comunicarsi ai creditori, indichi, oltre il nome del debitore, anche il nome del commissario giudiziario. Non credo però che vorrà insistere perchè si debbano indicare anche i nomi dei membri della Commissione dei creditori: perchè ormai egli sa che questa Commissione, con l'articolo 4, già votato, è stata tolta di mezzo perchè, come ha ben detto testè l'onorevole ministro, la Commissione ne propose l'abolizione non credendo che potesse quest'organo funzionare convenientemente nella moratoria.

Quanto attiene alla prima parte della domanda, sebbene non appaia nè utile nè necessario, la Commissione non ha alcuna difficoltà e l'accetta.

Presidente. Onorevole relatore, sull'emendamento proposto dall'onorevole Lucchini, in sostituzione del terzo capoverso Ella non ha espresso il suo avviso.

Sorani, relatore. Sì, sì; ho detto che si tratta di aggiungere le parole: « il nome del commissario giudiziario, » dopo le parole: « il nome del debitore. »

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le dichiarazioni dell'onorevole relatore sono state fatte di pieno accordo con me in quanto concerne l'accettazione dell'emendamento col quale si propone di aggiungere che la lettera dev'essere raccomandata, sebbene, come lo stesso relatore ha giustamente notato, non sia assolutamente necessario in quanto che il cancelliere non potrebbe dar la prova richiesta nell'ultimo capoverso dell'articolo se non portando la ricevuta o del telegramma o della lettera. Ad ogni modo, non essendo male togliere l'incertezza così non è male che si faccia l'aggiunta proposta dagli onorevoli Falcioni e Pivano.

Anche l'emendamento Lucchini non sarebbe assolutamente necessario, ma poichè non guasta, si può pure accettarlo. Invece l'emendamento dell'onorevole Vigna consistente nel sostituire alle parole « a cura del cancelliere » le altre « a cura del commissario » e all'inciso in cui è detto che, « il cancelliere comunica » l'altro: « il commissario comunica », non lo credo accettabile. Perchè, infatti, invertire le attribuzioni e le funzioni stabilite in base alle

rispettive competenze? Non basta. Tanto nel primo caso quanto nel secondo bisogna notare che è il cancelliere che dà autenticità all'atto e quindi si ha la prova più certa che il decreto è stato pubblicato e si ha una maggiore garanzia della esecuzione delle disposizioni della legge. La stessa considerazione vale per l'altra parte dell'emendamento; tanto più che bisogna considerare che qui non si tratta che di un atto compiuto *ex abundantia*, perchè il decreto del tribunale che stabilisce il giorno della convocazione e che dà i conseguenti ed opportuni provvedimenti deve essere pubblicato non solo nell'albo del tribunale, ma anche nel foglio degli annunci legali e trascritto al locale ufficio delle ipoteche. Quindi aggiungerò che questa comunicazione è un atto di più ed è bene che sia fatto dal cancelliere il quale, come dice l'onorevole Vigna, dà affidamento di compiere la notificazione con sollecitudine e regolarmente.

Quindi mi pare che sotto questo punto di vista convenga mantenere il testo dell'articolo quale è nel disegno di legge.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Sorani, relatore. Il terzo comma verrebbe allora così modificato:

« Il cancelliere comunica con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente il nome del debitore; il nome del commissario giudiziario; la data del decreto, ecc. Il resto come è stampato nel nuovo testo, concordato tra Commissione e Ministero ».

Presidente. Onorevole Vigna, insiste nel suo emendamento?

Vigna. V'insisto perchè le ragioni addotte contro assolutamente non mi hanno persuaso. Il commissario giudiziario è quello che, dopo il deposito dell'elenco fatto dal debitore, lo verifica e se accerta l'esistenza di qualche creditore omissso, può spedirgli ancora l'avviso. Inoltre il commissario giudiziario, mediante l'avviso che egli dà ai creditori, viene ad essere messo direttamente in comunicazione coi creditori stessi i quali si rivolgeranno a lui per tutte le informazioni che potranno essere necessarie.

Perciò credo preferibile che la partecipazione sia data dal commissario il quale trovasi al corrente di tutta la consistenza del patrimonio del creditore.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Falcioni è stato accettato dal ministro guardasigilli e dalla Commissione.

L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare.

Morpurgo. Dal momento che il mio emendamento è stato accettato, non ho che da ringraziare l'onorevole ministro e la Commissione. Ed allora il terzo capoverso dell'articolo 5 dovrà essere modificato così:

« Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: il nome del debitore, il nome del commissario giudiziale », ecc.

Presidente. Sta bene.

Morpurgo. Se permette, onorevole presidente, io proporrei che si dicesse, invece del nome, i nomi.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. È lo stesso.

Morpurgo. Allora sta bene.

Presidente. Rimane quindi l'emendamento dell'onorevole Vigna. La Commissione l'accetta?

Sorani, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Vigna, non accettato dal Governo, nè dalla Commissione, il quale consiste in ciò: sostituire alla parola « cancelliere » quella di « commissario. »

(Non è approvato).

Rileggo dunque tutto l'articolo quinto, nel suo complesso, con le modificazioni accettate dal Governo e dalla Commissione e proposte dagli onorevoli Morpurgo e Falcioni.

Art. 5.

« Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

« Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

« Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adu-

nanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

« Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 6.

« Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28. »

« L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunci giudiziari dei luoghi dove la Società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze. »

(È approvato).

Art. 7.

« Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche. »

« Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese. »

« I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rimpetto agli altri creditori il corso degli interessi sui medesimi. »

« I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo. »

A questo articolo gli onorevoli Morpurgo e Monti Guarnieri hanno presentato la seguente proposta:

« *Sopprimere le parole:* per causa o titolo anteriore al decreto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo per isvolgere il suo emendamento.

Morpurgo. A me pare che se nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto, può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, a maggior ragione si debba ritenere che neppure i creditori, per causa o titolo posteriore al decreto, debbano potere intraprendere atti di esecuzione forzata. E per ciò avevamo proposto di sopprimere a questo articolo settimo le parole: « per causa o titolo

anteriore al decreto » affinché si dovesse intendere che anche i creditori, per causa o titolo posteriore, debbano avere lo stesso trattamento e gli stessi diritti dei creditori per titolo anteriore.

La dimostrazione di questo concetto mi sembra superflua.

Per conseguenza domando o che si sopprimano le parole dell'articolo: « per causa o titolo anteriore al decreto » o che Commissione e Governo dichiarino in qualunque modo che anche i creditori per causa o titolo posteriore debbano essere in egual modo trattati. (*Commenti*).

Presidente. Desidera di parlare, onorevole relatore?

Sorani, relatore. Ciò che l'onorevole Morpurgo desidera è già detto nella legge ed il suo emendamento non farebbe che togliere quelle garanzie, che invece si sono espressamente volute per mantenere l'eguaglianza fra tutti i creditori.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. *Quod petis intus habes.*

Morpurgo. Sta bene: sono soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole relatore e rinunzio all'emendamento.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni pongo a partito l'articolo 7, di cui fu già data lettura.

(È approvato).

Art. 8.

« Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato. »

« Il giudice delegato, il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio. »

A questo articolo non è stato presentato alcun emendamento.

Sorani, relatore. Soltanto, onorevole presidente, bisogna correggere un errore tipografico, aggiungendo la congiunzione e in principio del secondo capoverso e quindi dire: « Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono, » ecc.

Presidente. Con questa semplice correzione di forma, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiuti dal debitore

nel corso della procedura di concordato preventivo.

« Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente. »

A questo articolo 9 l'onorevole Lucchini Luigi ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiuti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

« Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena o ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità o utilità evidente, sul parere favorevole della Commissione dei creditori. »

L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà di svolgere il suo articolo sostitutivo.

Lucchini Luigi. Dopo la sorte toccata alla Commissione dei creditori, il mio emendamento non ha più ragione di essere e perciò lo ritiro.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

« Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in Camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 10.

(È approvato).

A questo punto l'onorevole Landucci propone un articolo 10 *bis* del tenore seguente:

Art. 10 *bis*.

« Ciascun creditore, invitato o no dal cancelliere del tribunale, trasmette alla cancelleria, anche con lettera raccomandata,

una esatta dichiarazione del proprio credito da lui sottoscritta, con la indicazione della somma, del titolo e dei diritti d'ipoteca, di pegno o di altro privilegio.

« La dichiarazione deve contenere la indicazione o la elezione del domicilio del creditore nel Comune ove ha sede il tribunale. »

L'onorevole Landucci ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

Landucci. L'articolo che propongo di aggiungere non è che la ripetizione di uno degli articoli, che la prima Commissione, tanto lodata dal ministro e dal relatore, aveva proposto. A me pare che questo articolo non contrasti all'economia della legge, ma dia una nuova garanzia, perchè i creditori possano sempre intervenire nel concordato nel primo stadio della procedura, e, con una loro dichiarazione, dimostrare l'importanza e l'entità dei loro crediti. A me pare che questo articolo sia molto opportuno, perchè non fa che aumentare le due principali garanzie che vuole la legge, cioè che tutti i creditori possano concorrere al concordato, e che crediti fittizi non si infiltrino nel mandato medesimo per creare una maggioranza fittizia. Quindi credo che nella legge si debba dire anche che i creditori, seppure non invitati dal cancelliere del Tribunale, possano intervenire con una esatta dichiarazione dei propri crediti, con la indicazione della somma, dei titoli, dei diritti d'ipoteca, di pegno o di altro privilegio. Non credo necessario di aggiungere altro, e sottopongo la mia proposta al giudizio dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, tanto più che questo articolo non ha, permettetemi di ripeterlo, altro effetto, senza turbare, anzi senza modificare per nulla l'economia della legge, che quello di aggiungere nuove garanzie, perchè tutti possano intervenire e non s'infiltrino crediti fittizi per formare la maggioranza, essendo scopo della legge che tutti i creditori intervengano, ma soltanto i creditori veri.

Quindi prego la Commissione ed il ministro di accettare il mio articolo aggiuntivo, che, ripeto ancora, non è che la riproduzione di una proposta dell'antica Commissione, con la sola aggiunta delle parole « invitato o no dal cancelliere del Tribunale », perchè al cancelliere è molto facile che nello stato primo e preparatorio della procedura possa essere sfuggito qualche creditore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Landucci ci vorrebbe ricondurre al sistema della Commissione governativa, la quale aveva anche escogitato i tre elenchi per approfondire e facilitare l'accertamento dei crediti.

Tale sistema fu abbandonato nei successivi progetti, dopo che dagli studi e dalle indagini che si fecero dal ministro Costa risultò che si preferiva l'esame dei crediti fatto nell'unico scopo di legittimare il diritto al voto, piuttosto che per legittimare il loro diritto a partecipare al dividendo. Ciò posto le disposizioni volute dall'onorevole Landucci non avrebbero più ragion d'essere. Ma vi è di più: l'onorevole Galluppi e l'onorevole Vigna l'altro ieri rimproveravano al disegno di legge la duplicazione delle norme di procedura che regolano la procedura del fallimento. Il rimprovero sarebbe giusto ove si votasse l'articolo 10 *bis* dell'onorevole Landucci e l'altro che egli propone di sostituire all'articolo 11. E ciò a scapito della speditezza voluta, e per compiere atti che si dovrebbero rinnovare dopo la dichiarazione del fallimento e senza vantaggio d'alcuno.

Landucci. Con vantaggio della sincerità.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. No, perchè il Commissario giudiziale può chiedere sempre gli schiarimenti necessari per quei crediti che non risultassero sufficientemente documentati dai libri del debitore. Ma vi è un'altra notevole e decisiva osservazione. L'accertamento dei crediti, come lo vorrebbe l'onorevole Landucci, non potrebbe farsi in carta libera; la documentazione di essi dovrebbe essere autenticata. E quindi la voluta economia di spese svanirebbe e senza scopo perchè, secondo ho pocanzi notato, il commissario giudiziale può chiedere gli schiarimenti opportuni senza ricorrere a un metodo che allungherebbe la procedura e sarebbe più costoso.

Quindi non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Landucci; e suppongo che la Commissione convenga con me nel respingerlo.

Sorani, relatore. Perfettamente; anche la Commissione non può.

Presidente. Dunque, onorevole Landucci, mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

Landucci. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene.

Art. 11.

« Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei

creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

« In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

« Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato. »

A questo articolo l'onorevole Galluppi propone di sostituire il seguente emendamento:

« In seguito alle indagini ed alle osservazioni del commissario, il giudice delegato compila, col concorso del medesimo, tre distinti elenchi dei crediti, siano o no dichiarati, indicando per ciascun credito la somma e il titolo. Colloca nel primo elenco i crediti giustificati; nel secondo i crediti non pienamente giustificati, ammessi provvisoriamente, affinchè partecipino alla votazione del concordato; nel terzo i crediti esclusi da questa votazione perchè non giustificati. Della iscrizione nel secondo o nel terzo elenco indica sommariamente i motivi per ogni credito.

« Gli elenchi possono essere modificati dal giudice fino al momento della deliberazione del concordato, qualora siano addotte le necessarie giustificazioni.

« Gli elenchi sono depositati nella cancelleria e possono essere esaminati dal debitore e dai creditori, che hanno dichiarato i loro crediti. »

Onorevole Galluppi, ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento sostitutivo.

Galluppi. Anche questo articolo sostitutivo è la riproduzione di quello contenuto nel progetto preliminare, è in sostanza analogo a quello che proponeva l'egregio collega Landucci ed è destinato ad evitare la formazione di maggioranze fittizie. Ma il ministro non intende di seguirci su questa via, perchè dice: voi avete detto che il concordato preventivo è una delegazione posteriore alla dichiarazione di fallimento, e così verreste a rendere più complessa la procedura, che abbiamo stabilita.

Ma due vie erano da seguire: o una procedura rapidissima, semplicissima, che in gran parte lasciasse all'iniziativa privata il concordato, ed allora la verifica dei crediti si poteva eliminare; ma, una volta adottata una procedura più lunga, proprio nel momento più grave non stabiliamo la verifica dei crediti e non diamo alcuna

pubblicità a questi crediti. Cosa ne avverrà? Ne avverrà che gli interessati non conosceranno nè i crediti ammessi nè quelli esclusi, si presenteranno all'udienza i creditori senza conoscere quali sono i veri e quali non sono veri creditori. Ed allora avremo il gravissimo pericolo, che il concordato preventivo sarà approvato da una maggioranza fittizia.

Quale sia la serietà di questo concordato preventivo, lascio giudicare alla Camera.

Presidente. Anche l'onorevole Lucchini ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Il Commissario giudiziale, in concorso della Commissione dei creditori e con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni e indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

« In caso di bisogno chiede agli interessati i necessari schiarimenti.

« Redige quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato. »

Lucchini Luigi. Vi rinuncio per le stesse ragioni per cui ho rinunciato all'altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, relatore. L'onorevole Galluppi con l'articolo 11 che propone in sostituzione di quello proposto dalla Commissione, non farebbe altro che tornare al sistema proposto dalla Commissione governativa, dal quale ci siamo allontanati per semplificare la procedura.

Non è vero che non si diano qui sufficienti garanzie, come osservava nella sua esauriente relazione l'onorevole Gianturco allora ministro; è inutile farne una ripetizione.

Nell'articolo 3 e successivi è detto che deve il ricorrente avere i libri in perfetta regola, senza di che non può accogliersene la domanda.

Ora, quando v'è questo, e data l'opposizione ai creditori, tutti quei pericoli che spaventano l'onorevole Galluppi non esistono in fatto; per ciò la Commissione prega l'egregio amico e collega Galluppi di ritirare questo emendamento, che non può essere assolutamente accettato dalla Commissione senza cambiare il concetto fondamentale del disegno di legge; e che appunto per

essere stato cambiato il sistema non può farsi rivivere, se non falsando la nuova procedura.

Galluppi. Lo ritiro.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 11, come ne fu data lettura.

(È approvato).

Vi è poi il seguente articolo 11 bis proposto dall'onorevole Landucci:

« In seguito alle indagini e alle osservazioni del commissario, il giudice delegato compila, col concorso del medesimo, tre distinti elenchi dei crediti, siano o no dichiarati, indicando per ciascun credito la somma e il titolo. Colloca nel primo elenco i crediti giustificati: nel secondo i crediti non pienamente giustificati, ammessi provvisoriamente affinché partecipino alla votazione del concordato; nel terzo i crediti esclusi da questa votazione perchè non giustificati. Della iscrizione nel secondo o nel terzo elenco indica sommariamente i motivi per ogni credito.

« Gli elenchi possono essere modificati dal giudice fino al momento della deliberazione del concordato, qualora siano adottate le necessarie giustificazioni.

« Gli elenchi sono depositati nella cancelleria, e possono essere esaminati dal debitore e dai creditori che hanno dichiarato i loro crediti ».

L'onorevole Landucci ha facoltà di parlare.

Landucci. Il mio articolo aggiuntivo è identico a quello dell'onorevole Galluppi, quindi mi associo alle sue ragioni e alla sua conclusione. Credo che con esso non sarebbe complicata la procedura, ma assicurata invece la rigorosa determinazione dei veri creditori, e l'esclusione dei creditori fittizi. Credo che tornare al primo progetto, su questo, non cambierebbe per nulla l'indole del nuovo progetto, e renderebbe più sicuro il raggiungimento dello scopo del concordato; ma se l'onorevole ministro e la Commissione non lo accettano, lo ritiro; cosa, del resto, divenuta necessaria, dopo la deliberazione della Camera sulla identica proposta fatta poco prima dal collega Galluppi.

Presidente. Allora veniamo all'articolo 12:

« L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

« Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

« Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento,

accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

« Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

« Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni. »

A questo articolo vi sono vari emendamenti. Il primo è del seguente tenore:

Modificare il testo del secondo comma come segue:

« Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, anche con semplice delegazione scritta sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

« Falcioni, Pivano, Nuvoloni, Vigna, Rizzetti, Facta, Castiglioni, Lollini, Donadio, Gavotti, Mantica, Cavagnari. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni, per svolgere il suo emendamento.

Falcioni. Dirò, in brevissime parole, le ragioni di questa mia sostituzione, che propongo all'onorevole ministro ed alla Camera. Il secondo capoverso, così come è proposto dalla Commissione e dal Governo, non risponde esattamente ai dettami della legge. Quando si scrive che il creditore possa farsi rappresentare mediante mandato speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione, si usa una frase inesatta. Il recente disegno di legge, che ormai è legge, sul procedimento sommario, parla continuamente di delegazioni. Del resto, è delegazione quella che si scrive in calce alle citazioni. È una questione di ermeneutica legale, ma noi non dobbiamo sacrificare la forma nelle leggi, perchè sacrificando la forma si viene anche ad eliminare la chiarezza della sostanza delle cose. Il mandato speciale è tale che, per avere giuridica sussistenza in rapporto alla legge notarile ed a quella del registro, deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata e registrato. Ora noi, adoperando la parola: *semplice delegazione*, che è anche in corrispondenza esatta con la lettera di una legge che abbiamo approvato, useremo in questa legge che stiamo discutendo un'espressione molto più precisa di quella proposta dal Ministero e dalla Commissione.

Presidente. Onorevole Lucchini, Ella ha un emendamento...

Lucchini Luigi. Siccome si tratta di una semplice questione di forma, lo ritiro nella speranza che la Commissione vorrà tenerne conto nel coordinamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole Falcioni consiste in questo, che, mentre noi diciamo che il creditore può farsi rappresentare con procura speciale, egli propone che si dica che il creditore può farsi rappresentare con semplice delegazione scritta. Ora io non capisco che differenza sostanziale nel caso ci sia fra la delegazione a rappresentare nel concordato preventivo il creditore, che implica in sé una procura, o la procura, che non occorre sia data con questa o con quella forma sacramentale, ma che basta sia data magari per lettera, o con l'uso di una frase qualsiasi che esprima quell'incarico. Non è poi detto nel capoverso che la procura debba essere legalizzata con l'intervento di un pubblico ufficiale, anzi è detto che può essere senza formalità. Dato questo, dato che senza formalità un creditore può farsi rappresentare da altra persona, è questione solo di usare l'espressione più propria; e quella usata da noi è certamente, me lo perdoni l'onorevole collega, la più propria. La parola « delegazione » ha in sé qualche cosa di commerciale, mentre la parola « procura » è un vero e proprio termine legale. Il legislatore ha il dovere di essere molto preciso nelle espressioni che include nelle leggi; nè vale, onorevole Falcioni, ricordare la dizione usata nella legge sul procedimento sommario; poichè, se in quella vi è qualche inesattezza, non è una buona ragione per riprodurla.

Prego quindi l'onorevole collega di ritirare il suo emendamento; tanto più che sostanzialmente non vi è alcuna differenza fra la nostra proposta e la sua. Il concetto è identico; poichè tutti vogliamo che con una dichiarazione sull'avviso di convocazione il creditore possa, senza nessuna formalità, incaricare un altro di rappresentarlo; ora io credo che la parola più propria sia quella di « procura. »

Credo del resto che non valga la pena di far perdere dell'altro tempo alla Camera per discutere una questione che sostanzialmente non ci divide.

Cavagnari. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavagnari. Mi associo completamente alle considerazioni dell'onorevole Falcioni. Non è esatto che non si debba far distinzione fra mandato speciale e delegazione.

Il mandato suppone sempre, se non l'opera del notaio, almeno la carta da bollo.

Sorani, relatore. Ma è un atto senza formalità.

Cavagnari. La delegazione può farsi sopra una semplice lettera, per esempio. Io credo che noi dobbiamo cercare di semplificare e non di complicare la procedura. Per questo, come ho detto, mi associo alla proposta dell'onorevole Falcioni.

Sorani, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Sorani, relatore. Mi dispiace di non poter essere d'accordo con gli onorevoli colleghi Falcioni e Cavagnari, perchè quando si dice « senza formalità » è chiaro che non è necessario nè il bollo nè il concorso d'un notaio.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che non valga la pena di questa discussione, dal momento che il relatore ed io dichiariamo che con questa formula larga, « con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione », si comprende anche quella delegazione, di cui ha parlato l'onorevole Falcioni.

Lasciamo dunque questa formula che comprende tutte le forme di procura e di delegazione.

Presidente. Onorevole Falcioni, insiste nel suo emendamento?

Falcioni. Non insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 12 come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione, poichè anche l'onorevole Luchini ha ritirato il suo emendamento.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

« Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito: o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

« Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal

giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

« Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo ».

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vigna. Ho chiesto di parlare per un semplice chiarimento. Secondo la dizione dell'articolo pare che siano soltanto i creditori, i quali abbiano facoltà di sollevare contestazioni, e che il debitore abbia soltanto la facoltà di ribattere e di obiettare a queste contestazioni sollevate dai creditori. Ora potrebbe darsi il caso che in una adunanza per il concordato comparisse una persona la quale si vantasse creditrice del debitore oppure si vantasse creditrice d'una somma maggiore di quella indicata nel suo elenco. Ora chiederei al relatore ed al ministro se anche il debitore abbia questa facoltà di poter dire: quella tale persona non è mio creditore, oppure non è creditore della somma che vanta.

Sorani, relatore. È sottinteso.

Presidente. A questo articolo l'onorevole Galluppi ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire al primo comma:* « il debitore e il creditore possono impugnare la sussistenza e l'ammontare dei crediti ammessi definitivamente o provvisoriamente e chiedere l'ammissione degli esclusi ».

Onorevole Galluppi, mantiene questo emendamento?

Galluppi. Vi rinuncio, perchè era collegato con l'altro.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 13 come è stato proposto.

(È approvato).

Art. 14.

« Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

« I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

« La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

« Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo articolo 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

« Il tribunale nel giudizio di omologazione terrà calcolo dell'eventuale aumento della attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

« Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

(È approvato).

Art. 15.

« Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo. Sono parimente esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato. »

« I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato. »

A quest'articolo 15 l'onorevole Lucchini Luigi propone di sostituire la seguente dizione:

« Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti e affini sino al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari dei detti crediti nell'anno precedente alla domanda di concordato o dopo la presentazione del ricorso del debitore al tribunale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Il mio emendamento era fatto sopra la dizione del disegno della Commissione, la quale, in sostanza, nel testo concordato, lo ha accettato, quindi io non ho che da ringraziare e ritirare il mio emendamento.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

« Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valu-

tate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo. »

A questo articolo 16 l'onorevole Lucchini propone di sostituire la seguente dizione:

« Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale, che è sottoscritto dagli aderenti.

Se nella prima adunanza dei creditori, la maggioranza di questi abbia approvato il concordato preventivo, ma essa non rappresenti più della metà della totalità dei crediti non privilegiati o garantiti, è indetta una seconda adunanza nel termine di venti giorni.

Nella nuova adunanza sono considerati presenti, anche se non lo fossero, i creditori aderenti al concordato della prima adunanza, ove non abbiano trasmesso o non facciano dichiarazione contraria.

Si procede quindi a' sensi degli articoli 12 e seguenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Fu già scritto e detto a sazietà che questo disegno di legge si propone la tutela dei commercianti veramente onesti e sventurati. Ora, se si mantenessero le disposizioni di questo articolo come si trovano nel disegno di legge stesso, io credo che non contribuirebbero a raggiungere il fine propostosi, nei riguardi di ciò a cui provvede l'articolo stesso; poichè col dare 20 giorni di tempo, successivamente all'adunanza dei creditori, per poter fare adesione, si apre l'adito a tutti i maneggi, a tutti gli artificî, a tutte le simulazioni e dissimulazioni che il disegno di legge si propone di evitare.

Per questo io, secondando pure il pensiero che ha indotto a proporre la disposizione in esame, convertirei col mio emendamento la facoltà di fare adesione in una seconda nuova formale adunanza, la quale naturalmente farebbe ottenere lo scopo del maggior termine, evitando l'inconveniente ed il pericolo che offre la facoltà di dare l'adesione, diremo così, tra le quinte senza discussione e senza mettere le carte in tavola, come avverrebbe in una formale adunanza.

Io però soggiungo che, se la Commissione fosse dell'avviso di sopprimere senza altro questa facoltà di aderire entro il termine di 20 giorni dopo l'adunanza, sarei disposto a ritirare il mio emendamento.

Presidente. Onorevole ministro...

Cocco Ortu, *ministro guardasigilli*. La ragione della disposizione criticata dall'onorevole Lucchini è evidente: vi possono essere creditori lontani dal luogo in cui si apre la procedura, i quali, anche per la poca entità del credito loro, o per altre considerazioni, non vogliono sostenere le spese di una rappresentanza nè intervenire personalmente all'adunanza per il concordato.

Ora si può togliere a questi creditori il mezzo semplicissimo che si vuole offrire nella legge, di fare adesione entro un congruo termine? A me pare non sarebbe utile negare tale facoltà, e soprattutto penso che l'emendamento dell'onorevole Lucchini, il quale proporrebbe una seconda adunanza, non costituirebbe un rimedio efficace ad impedire gli abusi da lui indicati e temuti.

Infatti egli non vuole consentire nella nostra proposta perchè, egli dice, i venti giorni di tempo fissati per le adesioni possono dar agio e tempo a ottenerle con raggi e intrighi a danno dei creditori onesti. È facile osservare che il tempo fra la prima e la seconda adunanza ugualmente darebbe modo di adoperare gli stessi mezzi illeciti? Quindi il rimedio da lui proposto non farebbe che privare i creditori lontani i quali volessero aderire al concordato, di una facilitazione e in pari tempo produrrebbe l'altro inconveniente di complicare la procedura, moltiplicando le adunanze dei creditori.

Ora un indugio per l'adesione è indispensabile; se la seconda adunanza non toglierebbe gli inconvenienti temuti, ma complicherebbe la procedura, a me pare che sia di intuitiva evidenza che è meglio lasciare la disposizione come sta. Quindi prego l'onorevole Lucchini Luigi di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Lucchini Luigi, mantiene o ritira la sua proposta?

Lucchini Luigi. E la Commissione che cosa dice?

Sorani, *relatore*. La Commissione bisogna che sia d'accordo col ministro.

Lucchini Luigi. Allora poichè la Commissione bisogna che sia d'accordo col ministro, io ritiro il mio emendamento. (*Si ride*).

Presidente. Pongo a partito l'articolo 16

così come è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(*È approvato*).

Art. 17.

« Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni. »

A questo articolo l'onorevole Vigna propone la seguente aggiunta:

« Qualora però nell'adunanza tanti creditori che costituiscano la maggioranza di numero o rappresentino oltre un quarto del passivo, chiedano che si dichiari il fallimento, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio ».

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare per isvolgere questo suo emendamento.

Vigna. La mia proposta più che un emendamento è una interpretazione dell'articolo 16, il quale dice che vi è tempo oltre l'adunanza ancora 20 giorni per raccogliere le adesioni.

Pare che questo termine sia obbligatorio in tutti i casi; pare cioè che si debbano lasciar decorrere i 20 giorni dall'adunanza indetta per il concordato.

Ma io domando al relatore: se nella adunanza pel concordato compaiono tanti creditori, i quali danno non l'adesione, ma una dichiarazione negativa, non è il caso che si debba ritardare di 20 giorni. (*Interruzioni*).

Pala. È una cosa intuitiva.

Sorani, *relatore*. Non è l'articolo 16, è l'articolo 20. Quando non vi sono le maggioranze, si dichiara il fallimento.

Vigna. Ma è obbligatorio il decorso del termine di 20 giorni. È questo il caso che sottopongo all'attenzione della Camera e mi pare di essermi spiegato bene.

Secondo la legge si fissa l'adunanza, poi si debbono lasciar decorrere 20 giorni per raccogliere nuove adesioni. Trascorsi i 20 giorni, il giudice delegato riferisce al tribunale, il quale vede se si sono, o no, raccolte le maggioranze prescritte.

Sorani, *relatore*. Perfettamente!

Vigna. Io dico: quando nella prima adunanza, fissata per la riunione dei creditori per discutere le proposte del debitore, compaiono tanti creditori da rappresentare più di un quarto, i quali dicano e facciano in serire in verbale: noi non accettiamo i

concordato, insistiamo anzi per il fallimento, in questo caso si deve attendere il decorso di 20 giorni?

Sorani, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Sorani, relatore. Non ha bisogno di spiegazione ciò che domanda il collega Vigna. Quando vi sono tanti creditori rappresentanti oltre il quarto del passivo che non vogliono il concordato, si va necessariamente al fallimento secondo stabilisce l'articolo 20. Se creditori rappresentanti il passivo per più di un quarto negano il concordato, la maggioranza non ci sarà prima né poi. Quindi inutile parlar di concordato.

Pala. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pala. Non vorrei che da questa discussione nascessero equivoci, i quali potrebbero nell'applicazione della legge dar luogo a gravi inconvenienti. Ho inteso dire dall'onorevole relatore, credo certamente per inavvertenza...

Sorani, relatore. Tutt'altro! pensatamente!

Pala. ...che se una maggioranza di un quarto respinge il concordato, il tribunale deve dichiarare il fallimento.

Questo non può ammettersi.

Sorani, relatore. Ma no!

Pala. Questo è già inteso *ab initio*.

Sorani, relatore. Ma neanche per sogno! Legga l'articolo 20.

L'onorevole Pala cade in equivoco, forse perchè non ha sott'occhio l'ultimo capoverso dell'articolo 20 che dice chiaramente che ove « il tribunale riconosca che le opposizioni di cui all'articolo precedente lascino sussistere le maggioranze richieste » (il che non sarà; vi sono creditori che rappresentano un passivo superiore al quarto, che dichiarano di opporsi al concordato) « omologa il concordato »; altrimenti dichiara d'ufficio il fallimento.

Pala. Ma allora questo articolo sarebbe in contraddizione con l'articolo terzo che nell'ultima sua parte ammette la possibilità che si respinga il concordato preventivo.

Sorani, relatore. Ma no! Ma no! L'onorevole Pala cade in altro equivoco. All'articolo terzo può o no dichiararsi il fallimento secondo risulta o no la cessazione dei pagamenti, qui invece deve sempre dichiararsi perchè la procedura di concordato è già aperta e fallita è la prova di quella cessazione di pagamenti che porta la dichiarazione di fallimento d'ufficio.

Presidente. Onorevole Vigna...

Vigna. Date le dichiarazioni del relatore che ritiene implicito nell'articolo 20..

Sorani, relatore. No, anzi esplicito.

Vigna... che ritiene esplicito nell'articolo 20 il concetto del mio emendamento, io non ho più ragione d'insistervi.

Presidente. Dunque, non insistendo più l'onorevole Vigna nel suo emendamento, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

« Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

« Il tribunale potrà invitare in Camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti. »

(È approvato).

Art. 19.

« Il tribunale nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive. »

(È approvato).

Art. 20.

« Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 35 per cento...

Sorani, relatore. Qui bisogna dire 40 per cento.

Presidente. ...sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

« Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

« Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento. »

L'onorevole Aguglia ha un emendamento, e sebbene egli non sia presente...

Sorani, relatore. Va da sè; si deve dire 40 per cento, perchè ieri fu emendato così l'articolo terzo.

Presidente. Precisamente; è una conseguenza della votazione di ieri.

Vigna. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Vigna. Qui vedo un emendamento, che è già stato accettato dalla Commissione, e quindi non ha più ragione di essere.

Berio. Domando di parlare.

Vigna. Io però, se l'onorevole presidente me lo permette, sottopongo un quesito al relatore, ed è questo. Nell'articolo 20 si dice che nelle sentenze di omologazione il tribunale ordinerà il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Nell'articolo 19 è detto:

« Il tribunale nella sentenza di omologazione apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive. »

Ora io pongo questo caso alla Camera: vi è un creditore che nell'adunanza di convocazione contesta un credito ad un altro creditore; si viene innanzi al tribunale; il tribunale ammette il credito contestato, ma lo ammette soltanto in via provvisoria ed agli effetti di stabilire se vi è la maggioranza richiesta, quindi ordina il deposito giudiziale della percentuale spettante a quel creditore contestato. Or bene, se nel giudizio definitivo quel creditore che era stato ammesso provvisoriamente viene ad essere eliminato, a chi spetta quella percentuale? spetta al debitore oppure ai creditori in aumento della percentuale che essi hanno già avuto dal concordato? La questione è pratica e può presentarsi molte volte; anzi, si presenterà la maggior parte delle volte, perchè, come nelle adunanze per concordato nei fallimenti, così in queste adunanze per concordato preventivo, si presenterà certamente il caso dei creditori che tendono ad eliminare altri creditori, all'effetto di fare diminuire il passivo e conseguentemente aumentare l'attivo e la percentuale che loro spetta. Quindi noi possiamo trovarci dinanzi a questo caso, di un giudizio definitivo che esclude un creditore e rende disponibile una percentuale che era un deposito giudiziale: a chi deve spettare questa percentuale?

Questa è una lacuna della legge, che secondo me è bene che sia chiarita. Se noi diciamo che questa somma in deposito debba, nell'ipotesi da me enunziata, passare al debitore, allora i creditori contestanti non avranno più interesse a proseguire il giu-

dizio di contestazione, perchè essi farebbero un giudizio da cui in definitiva, anche vittoriosi, non verrebbero a ritrarre alcun vantaggio, andando questo al debitore. Secondo me, in questo caso, la percentuale del creditore contestato, che in definitiva viene eliminato dalla qualifica di creditore, deve essere distribuita ai creditori in soprappiù della loro percentuale. Attendo le dichiarazioni in proposito dell'onorevole ministro e della Commissione.

Presidente. L'onorevole Berio ha facoltà di parlare.

Berio. Desideravo anch'io chiedere le stesse spiegazioni domandate dall'egregio collega Vigna; quindi attendo anch'io le risposte dell'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. La risposta che io posso dare all'onorevole Vigna è molto semplice; poichè non mi sembra che sia dubbia la soluzione del quesito da lui posto innanzi. Essa, per evidente ragione d'analogia, è additata nell'articolo 833 del Codice di commercio.

Infatti l'ipotesi fatta dall'onorevole Vigna del credito contestato, dopo l'omologazione del concordato riconosciuto o dichiarato insussistente, è prevista nel caso del concordato successivo al fallimento, come è prevista l'ipotesi delle attività recuperate dopo e che migliorassero la fortuna patrimoniale del debitore. Or questo fatto, al pari che la mutazione della maggioranza, non potrebbe, secondo la norma stabilita nell'anzidetto articolo, influire a mutare gli effetti del concordato. Tanto più lo stesso principio troverebbe applicazione per il concordato preventivo in cui non vi è stata dichiarazione di fallimento dopo la quale la massa dei creditori subentra nell'esercizio dei diritti e delle azioni del debitore sui propri beni: *Actiones et iura decocti transeunt ipso iure in creditores.*

Eppure in questo caso il fallito non è tenuto a dare ed i creditori non hanno diritto a pretendere più di quanto si è impegnato a pagare con l'obbligazione assunta nel concordato stesso. Or perchè nel concordato preventivo in cui non si è iniziata la procedura del giudizio concorsuale, in cui i creditori hanno accettato in cambio delle attività del debitore il corrispettivo da lui o da altri per lui offerto, perchè i creditori stessi, per un evento successivo alla sentenza di omologazione, avrebbero diritto a pretendere un maggior dividendo, tranne che se ne fosse fatta

espressa riserva nel concordato, ad esempio nel caso del credito contestato?

Spero che queste spiegazioni varranno a eliminare il dubbio sollevato dall'onorevole Vigna.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pala. Prego l'onorevole ministro guardasigilli di fissare la sua attenzione sulla portata che ha l'ultimo comma dell'articolo in esame:

« Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento. »

Credo che quest'ultima parte dell'articolo 20 contenga un concetto errato e non in armonia col concetto che ispira l'ultimo comma dell'articolo terzo che abbiamo votato.

Mi spiego. Per l'articolo 3, si ammette la possibilità che la domanda del creditore non sia ammessa; e pare abbia la facoltà di presentarne un'altra su altre basi. Questa disposizione è basata sul concetto ovvio che non ogni domanda di concordato preventivo suppone la cessazione dei pagamenti.

L'ultimo comma dell'articolo 3 dice così: « In tali casi, ove risulti che il ricorrente abbia cessato di fare i suoi pagamenti, per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento. »

Dunque, se il ricorso non è ammesso, non ne viene *de jure* la dichiarazione di fallimento; questa dichiarazione è sempre la conseguenza della cessazione dei pagamenti.

Ora, io chiedo: se non costituisce prova della cessazione dei pagamenti la domanda di concordato preventivo, come mai può costituire questa prova il fatto che il concordato non è omologato? Possono esserci casi nei quali la non omologazione del concordato sia la prova della cessazione dei pagamenti, e quindi porti alla dichiarazione di fallimento; ma ci possono essere dei casi, indicati nello stesso articolo 20, in cui questa prova manchi, ed allora come si giustificerebbe la disposizione finale dell'articolo 20, che, quando il concordato non è omologato, il tribunale dichiara senz'altro il fallimento?

Si dice che il concordato che non sia stato omologato basta a far la prova che il debitore è in istato di cessazione dei pagamenti, e quindi in istato di fallimento. Ma questa è una presunzione arbitraria, esclusa il più delle volte dai fatti, ed esclusa anche dal sistema della legge che suppone scaduti dei debiti che non lo sono agli ef-

fetti del concordato preventivo; fallito questo deve ancora provarsi la cessazione dei pagamenti per debiti scaduti.

Bisogna dunque aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole *il tribunale dichiara*, l'inciso *ove del caso*.

La questione è troppo importante perchè possa esser lasciata cadere senza un qualche chiarimento dall'onorevole ministro guardasigilli.

Sorani, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sorani, relatore. L'onorevole Vigna dice: Se nel concordato si sollevino opposizioni contro vari creditori, che colludano insieme in danno della massa, che interesse hanno gli altri creditori a promuovere l'azione di opposizione e contestazione dei crediti, dal momento che la quota accantonata pei crediti contestati torna al debitore piuttosto che a loro? E questo sistema non può generare un danno gravissimo alla sincerità del concordato stesso?

Posto ciò l'onorevole Vigna propone che, risolte le contestazioni, si distribuisca l'attivo fra tutti i creditori che hanno composto la massa creditoria. È vero?

Vigna. Sì, sì.

Sorani, relatore. Ebbene, mi pare che questa sia preoccupazione sia più apparente che seria; perchè data la procedura del concordato preventivo, com'è regolata dalla legge, è difficile che il caso possa verificarsi, essendo indispensabile che esistano i libri regolarmente tenuti. E se il caso potrà qualche volta verificarsi, sebbene raramente, posto quanto è sopra, lo sarà per crediti di esigua importanza, che tolgono ogni importanza all'obiezione che si muove alla legge, e che per esser tali non sono iscritti nei libri.

Aggiungo che non deve essere poi dimenticato che, se un caso come quello configurato potesse verificarsi, il concordato sarebbe annullato per legge, in virtù così dell'articolo 10 come dell'articolo 32, che contemplanò i casi di risoluzione di concordato, fra cui mettono quello che si sia alterato il passivo, esponendo passività insussistenti.

Anzi l'articolo 10 espressamente dice che il debitore sarà dichiarato fallito, qualunque frode si scopra aver commesso durante la procedura di concordato.

Ma, a parte queste considerazioni, che sono fino ad un certo punto giuridiche, io mi permetto di richiamare alla memoria dell'onorevole Vigna, così dotto giuriconsulto, una questione veramente legale, che si oppone completamente al concetto.

Egli non può dimenticare, come non lo dimentico io, che la sentenza, che omologa il concordato, passata in giudicato obbliga tutti i creditori. Divenuto questo il titolo, come può egli domandare una percentuale maggiore di quella, che fu pattuita col debitore e che egli accettò, contro cui non insorse. Se, per ipotesi, esistano crediti contestati di tanta importanza che la soluzione loro in uno od in altro senso sposti la offerta percentuale, facendola apparire troppo esigua se le contestazioni abbiano un esito favorevole pel debitore, i creditori, se si sono formati uno stesso convincimento, non accetteranno il concordato se non ad una percentuale maggiore, o con quelle riserve che reputeranno più conformi ai loro interessi. Questa è la soluzione netta, precisa, che debbono prendere i creditori, che sono i soli tutori dei propri interessi. Se invece pensano di accettare puramente e semplicemente quanto loro offrì il creditore, non possono lagnarsi della legge che li lascia liberi di tutelare come credono i loro interessi di cui sono i soli giudici. È egli possibile, per un morboso sentimentalismo, creare qui una aperta antinomia fra questa disposizione legislativa, che vorrebbe introdurre l'onorevole Vigna, e l'altra dell'articolo 25, che rende per tutti obbligatorio il concordato accettato ed omologato?

Gl'inconvenienti pratici, oltrechè i risultati nulli, sarebbero tanti e tali che sarebbe il rimedio peggiore del male. Come concepire una massa creditoria, una collettività disciolta col concordato? come riaprire una procedura chiusa? quale il titolo per agire contro il debitore? E poi se i creditori non hanno, come dice l'onorevole Vigna, interesse a proseguire il giudizio, che interesse avrà di farlo il debitore, soggiacendo a non lievi spese, se nell'esito non profittano i creditori? O non basterà questa sola considerazione per consigliare debitore e preteso creditore ad intendersi? anzi non sarà questa la via per costringere quello a subire le pressioni di questo pur di salvare qualche cosa?

Sono tanti e tali gli inconvenienti, cui menerebbe l'emendamento Vigna, che prego lo stesso a ritirarlo.

Vigna. Non ho proposto alcun emendamento: ho domandato uno schiarimento.

Sorani, *relatore*. Lo schiarimento è già dato da parte della Commissione, che reputa esser questo il senso e lo spirito della legge.

L'onorevole Pala dice che treva una specie di contraddizione...

Pala. (*Interrompendo*) Io desidererei in sostanza che all'ultimo comma dell'articolo 20 invece della parola « dichiara » si dicesse: « può dichiarare. »

Sorani, *relatore*. Non mi sembrava di avere male inteso: crede che l'articolo 3 non sia in armonia col disposto dell'articolo 20. Onorevole Pala, già le dissi che i casi sono diversi. (*Interruzione del deputato Pala*).

Mi lasci parlare.

Quando si tratta di concedere il concordato preventivo non si fa un giudizio *causa cognita*, non si approfondisce la situazione per vedere se il creditore sia in condizioni buone, ovvero disastrose; ma soltanto si guarda se concorrano le circostanze volute dalla legge nell'articolo 3; e se non concorrono, solo se v'è cessazione di pagamenti si dichiara fallimento (perchè la legge non permette la dichiarazione di fallimento quando non vi è cessazione di pagamenti). Ma se il concordato è rigettato perchè il debitore n'è immeritevole o per tutte le altre ragioni indicate nella legge, allora, constando dalla precedente procedura, che già ebbe corso, dalla percentuale offerta, minore sempre dall'intero, dalla sospensione avvenuta degli atti per fatto dell'ottenuta moratoria, ch'è in realtà la cessazione dei pagamenti, bisogna che venga di necessità la dichiarazione d'ufficio di fallimento a tutela della massa dei creditori.

Quindi io prego l'onorevole Pala di non insistere, perchè la Commissione non potrebbe seguirlo in questa via; tanto più che non ha fatto alcuna proposta in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia. Mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro ed alla Commissione il grave inconveniente a cui potrebbe dar luogo questo articolo 20.

Nella pratica avverrà certamente questo: che un debitore si metterà d'accordo con alcuni amici, per farli figurare con la veste di creditori. Costoro presenteranno i loro titoli fittizi, ed i creditori veri faranno opposizione. Intanto, in forza della disposizione in esame, le quote di questi fittizi creditori saranno accantonate, e si chiuderà il concordato preventivo. I creditori fittizi saranno riconosciuti tali in prosiegua, ed il debitore intascherà allegramente quelle quote accantonate, le quali sono così sottratte ai creditori veri. E non è questa una vera e propria truffa ai danni dei poveri creditori? Quella percentuale, sulla quale abbiamo tanto insistito, che sia del 40, del 45 o

del 50, sarà assai minore nella pratica, perchè il debitore avrà combinato le cose in modo da dare ai veri creditori una somma assai minore di quella che loro ha promesso, e per la quale costoro si sono indotti ad accettare il concordato. Ciò sarebbe enorme. Ma mi si osserva dall'onorevole relatore: badate che nella legge è prevista l'ipotesi della frode, per cui, quando la frode c'è, tutto va a monte. Benissimo; ma per far questo ci vuole la prova dell'accordo fraudolento fra il debitore ed i creditori fittizi. E se questa prova, come tante volte avviene quando le cose sono fatte bene e con molta abilità, sfugge, o non può aversi, avremo, ripeto, la grave conseguenza che, sotto l'egida di una legge, si potranno commettere impunemente delle vere truffe.

Ora, giacchè l'ora è tarda e la discussione non può portare per ora ad una pratica e proficua soluzione, mi permetto di pregare l'onorevole ministro e la Commissione di voler sospendere l'esame di questo articolo e di pensarci un po' sopra, per vedere se non sia il caso di apportarvi qualche modificazione, la quale abbia per iscopo di evitare nella pratica la perpetrazione di vere cattive azioni.

Pala. E così potete modificare anche l'ultimo comma.

Monti-Guarnieri. Non c'è nulla di male che ci si pensi un poco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Se l'onorevole presidente volesse ora sciogliere la seduta non avrei motivo ad oppormi a che sia rimandata a domani la deliberazione sopra questo articolo. Ma io credo che l'aspettare non possa per nulla influire a modificare le disposizioni, perchè, come ho detto io, e come ha spiegato l'onorevole relatore, qui si parte da un ordine di considerazioni che astraie dalla natura stessa dell'istituto e non si addussero, nè vi possono essere ragioni tali che valgano a consigliare l'adozione di norme contrarie a quelle stabilite sopra questo punto, anche quando trattasi di concordato successivo al fallimento. Nè vale, od è speciale al concordato preventivo, l'osservazione fondata sull'interesse del debitore a far figurare debiti fittizi con lo scopo al quale accennava l'onorevole Aguglia. Anzi è meno facile che ciò avvenga. Infatti per essere ammesso al beneficio del concordato preventivo, il debitore deve giustificare le sue operazioni, dare ragione della

causa dei crediti denunziati se vuol essere giudicato meritevole di questo beneficio.

Egli deve dimostrare che tutti i debiti, i quali influirono a produrre il dissesto della sua azienda, non possono essere inquinati dal sospetto di disonestà o di grave inconsideratezza. Quindi è nell'interesse stesso del debitore, se vuol raggiungere l'intento e far ammettere dal tribunale il ricorso, di escludere anche il sospetto non solo di inganni, ma anche di indelicatezze. L'onorevole Aguglia dice che possono succedere delle collusioni e delle frodi e non lo escludo: ebbene, allora il debitore perderà il beneficio del concordato, e a questo provvede il disegno di legge con la sanzione dell'articolo 32. Se i crediti contestati apparissero sospetti e dubbi, i creditori non accetteranno la percentuale offerta e negheranno certamente di concludere il concordato. (*Interruzioni*).

Aguglia. E sta qui l'inconveniente.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Qui non è il caso in cui i creditori per necessità di cose o per timore di peggio, come avviene per il concordato dopo la dichiarazione del fallimento, si trovino quasi costretti a un accordo disastroso di fronte a un debitore che non è più trattenuto dal timore del fallimento. Qui essi, esaminate le condizioni del debitore e le cause del suo dissesto, possono chiedergli quel dividendo che reputino corrispondente al suo stato patrimoniale, con una percentuale del resto che, contrariamente a quanto disse l'onorevole Aguglia, non può esser minore di quella stabilita nella legge, cioè del 40 per cento.

Cavagnari. Domando di parlare.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Quindi sono i creditori arbitri della procedura, di accordare o no il beneficio del concordato preventivo, e quando aderiscono perchè reputano soddisfacente ed equo il corrispettivo offerto, e non fanno riserva alcuna per i crediti contestati, non v'è nessuna ragione plausibile per modificare i principii stabiliti in materia analoga nel Codice di commercio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

(*Conversazioni*).

Cavagnari. Io mi associo all'onorevole Aguglia nel pregare ministro e Commissione di sospendere questo articolo 20 sino a domani per cercare un modo di componimento fra le varie opinioni manifestatesi. L'onorevole ministro ha risposto all'onorevole Aguglia intorno alle frodi; ma vi pos-

sono essere anche molte contestazioni di vario genere senza che vi sia frode. E soltanto per il fatto di queste contestazioni dovrà il creditore essere privato del beneficio eventuale di una maggior somma a contestazione finita?

Ma io pregherei l'onorevole ministro di fare anche un'altra considerazione: è vero che il concordato si basa sopra una percentuale, a così dire, soggettiva, perchè il creditore può contentarsi di un minimo del 40 per cento, ma voi per questo volete che si disinteressi di tutto il resto? No, non possiamo far questo, non già perchè si venga così a risuscitare ciò che la sentenza omologatrice del concordato avrebbe già seppellito, ma perchè la formazione dell'asse patrimoniale del debitore precede naturalmente alla sentenza e serve come criterio perchè i creditori deliberino intorno al concordato. Ora, se noi ci trovassimo dinanzi una massa di creditori fittizi, certamente questa massa verrebbe ad influire sulle decisioni dei creditori, e può indurli anche ad un erroneo avviso. Non bisogna dimenticare che anche nel concordato preventivo il patrimonio del debitore specialmente nella percentuale concordata passa tutto a beneficio della massa dei creditori.

Ecco perchè io mi associo all'onorevole Aguglia nella domanda di rimandare l'articolo a domani, aparendo parecchi i punti sui quali occorre un più maturo esame.

Aguglia. ...I riparti soltanto quando tutte le contestazioni sono risolte.

Presidente. L'onorevole ministro e la Commissione accettano che si rimandi l'articolo?

Sorani, relatore. Possiamo anche accettare. (*Conversazioni*).

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Si dia lettura delle domande d'interrogazione e di interpellanza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per conoscere quali profonde ragioni lo assistano nel distrarre un certo numero di soldati dall'esercizio delle armi per applicarli a quello degli attrezzi da calzolaio.

« Cabrini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per conoscere per quale ragione diede disposizione perchè i lavori da sarto, sellaio e calzolaio ven-

gano eseguiti dai soldati, a danno degli operai e del servizio militare.

« Gattorno. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra circa le ragioni che lo indussero ad affidare a soldati lavori di sarto, sellaio e calzolaio, che in seguito ad una circolare dell'onorevole Peloux dovevano essere affidati ad operai.

« Brunialti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno sulla frequenza dei furti che si commettono nei treni e nelle stazioni ferroviarie, e sui mezzi atti a prevenirli o scemarne il numero ed a scoprirne gli autori.

« Mel. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli sull'agitazione sorta a Massa Carrara per la revisione del processo svoltosi alla Corte d'assise di quella città per i fatti del 1888 che impressionò vivamente l'opinione pubblica, ritenendosi certa l'innocenza per diversi condannati e tuttora reclusi.

« Brunicardi. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, e in quanto all'interpellanza dirà poi il ministro se e quando intenda rispondere.

Dichiaro chiuse le votazioni, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla enumerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

Credaro. Io desidererei che dopo la legge che stiamo discutendo sul concordato preventivo, fossero posti nell'ordine del giorno i due disegni di legge per modificazioni alla legge sul Monte Pensioni pei maestri elementari, e le disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari.

Presidente. Onorevole Credaro, la Camera ha deliberato ieri che dopo la legge che è in discussione, si inizi la discussione sul bonificamento dell'Agro Romano. Io non posso oggi modificare di nuovo l'ordine del giorno.

Credaro. Onorevole presidente, mi permetta di giustificare la mia domanda. Io non intendo affatto di intralciare i lavori

parlamentari, dico soltanto, che questi due disegni di legge ritornano dal Senato, e si presentano alla Camera con due soli periodi di relazione. Non credo che daranno luogo a discussione, e perciò pregherei l'onorevole presidente di aderire alla mia proposta.

Presidente. Onorevole Credaro, se fosse presente l'onorevole ministro di agricoltura, potremmo sentire da lui se consentirebbe di dare la precedenza ai disegni di legge che Ella propone, ma siccome non è presente, lasciamo stare l'ordine del giorno come è stato deliberato dalla Camera.

Credaro. Allora io cambio la mia proposta e chiedo che siano iscritti nell'ordine del giorno dopo l'Agro romano. Del resto mi rimetto interamente alla sua saggezza.

Presidente. Allora i due disegni di legge cui Ella ha accennato, onorevole Credaro, saranno iscritti nell'ordine del giorno di domani e possibilmente (qualora la discussione già iniziata finisca per tempo) saranno discussi prima del disegno di legge riguardante l'Agro romano, sempre però nel caso che l'onorevole ministro di agricoltura non faccia alcuna difficoltà per questa inversione,

Credaro. Va bene, grazie!

Risultamento di votazioni.

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Eccedenze di impegni per lire 2,165,982 in alcuni capitoli del bilancio dell'interno per l'esercizio 1901-902.

Presenti e votanti . . .	210
Votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli . . .	148
Voti contrari	62

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 173,897. 42 in alcuni capitoli del bilancio di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziario 1901-602.

Presenti e votanti . . .	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli . . .	155
Voti contrari	55

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per lire 321,411. 46 a saldo di spese residue nel conto consun-

tivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Presenti e votanti . . .	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli . . .	158
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni in alcuni capitoli del bilancio degli esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.

Presenti e votanti . . .	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli . . .	153
Voti contrari	57

(La Camera approva).

La seduta termina alle 18.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sul Monte pensioni pei maestri elementari (153 B) *(Modificato dal Senato).*

4. Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari (8-C) *(Modificato dal Senato).*

5. Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 (serie 3ª) concernente il bonificamento dell'Agro Romano (209) *(Urgenza).*

6. Della riforma agraria. (147)

7. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)

8. Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182)

9. Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (118).

10. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (132).

11. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) *(Urgenza).*

12. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).

13. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).

14. Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, avvenuta nella Cassa della prefettura di Messina (194).

15. Correzione di un errore nell'articolo 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa al cambio, al rimborso e al premio (74-bis).

16. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

17. Sulle case popolari. (134)

18. Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, e aggiunta di un articolo alla legge 27 giugno 1901 modificante il detto testo (89).

19. Modificazioni all'articolo 24 del testo unico della legge sulle pensioni relative alle truppe inviate in Cina (286).

20. Modificazioni alla legge del 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della R. Marina e alla legge del 29 gennaio 1885 (212).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma 1903 - Tip. della Camera dei Deputati.